

STUDIO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

GENTA & CAPPA

VIA VITTORIO AMEDEO II, 3
TEL. 0171.630901
FAX 0171.631614
12100 CUNEO
Sito Internet: www.gentaecappa.it
e-mail: info@gentaecappa.it

COD. FISC. e PART. IVA
01748660048

SCADENZIARIO MENSILE MESE DI MAGGIO 2009

REDDITO D'IMPRESA

Esenzione delle plusvalenze da cessione di partecipazioni se reinvestite

Non sono imponibili le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate e non qualificate in società di nuova costituzione (non più di sette anni), a condizione del reinvestimento in tutto o in parte della plusvalenza, entro due anni dal suo conseguimento, in società di nuova costituzione (non più di tre anni) che svolgono la medesima attività della società cui si riferiscono le partecipazioni cedute. Le partecipazioni oggetto di cessione devono essere possedute da almeno tre anni. Per i contribuenti che realizzano operazioni in grado di generare redditi diversi di natura finanziaria, l'importo della plusvalenza che può beneficiare dell'esenzione è limitato al quintuplo del costo sostenuto, nei cinque anni anteriori alla cessione, dalla società le cui partecipazioni sono cedute per l'acquisizione o la realizzazione di beni materiali ammortizzabili diversi dagli immobili, e di beni immateriali ammortizzabili, nonché per spese di ricerca e sviluppo. Qualora, decorso il termine di due anni, il cedente non effettui il reinvestimento, la plusvalenza assume rilevanza ai fini delle imposte sui redditi nel periodo di imposta in cui è stata originariamente realizzata.

(Agenzia delle Entrate, C.M. n.15, 10/04/09)

Costituzione del diritto di superficie per la costruzione di un impianto fotovoltaico

Il corrispettivo afferente alla costituzione del diritto di superficie su un terreno agricolo, a favore di una società commerciale, per la realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonte fotovoltaica, non è assoggettato ad Iva e sconta l'imposta di registro con aliquota del 15%, unitamente alle imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale. Il corrispettivo per la costituzione del diritto di superficie su un bene patrimoniale o strumentale rappresenta un componente positivo di reddito imponibile quale plusvalenza, che, qualora ne ricorrano i presupposti previsti dall'art.86, co.4, del Tuir, potrà essere rateizzata, tenendo conto del periodo di possesso del terreno, dal momento che trattasi della costituzione di un diritto reale. La plusvalenza concorre, inoltre, alla formazione del valore della produzione netta imponibile ai fini Irap.

(Agenzia delle Entrate, R.M. n.112, 28/04/09)

Nelle società quotate, l'attestazione dei costi di ricerca e sviluppo va rilasciata dal revisore

Nelle società quotate, l'attestazione di effettività dei costi di ricerca e sviluppo, prevista dall'art.11, co.1, lett.a), n.5 del decreto Irap, può essere rilasciata dal Presidente della società di revisione o, in alternativa, dal soggetto che ne ha la rappresentanza, ai fini del controllo contabile. In analogia a quanto previsto per la sottoscrizione della dichiarazione dei redditi, secondo l'Amministrazione Finanziaria, considerato che tale attestazione assolve essenzialmente la funzione di garantire l'effettività dei costi di ricerca e sviluppo e la corrispondenza degli stessi alla relativa documentazione contabile, la stessa non può che esser

GENTA & CAPPA

RAGIONIERE TRIBUTARISTA & RAGIONIERE COLLEGIATO
ISCRITTI AL REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI

STUDIO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

GENTA & CAPPA

VIA VITTORIO AMEDEO II, 3

TEL. 0171.630901

FAX 0171.631614

12100 CUNEO

Sito Internet: www.gentaecappa.it

e-mail: info@gentaecappa.it

COD. FISC. e PART. IVA

01748660048

rilasciata dall'organo che, in virtù della natura dei poteri attribuitigli ed esercitati, è deputato allo svolgimento della funzione di controllo di tipo contabile/gestionale.

(Agenzia delle Entrate, R.M. n.104, 21/04/09)

ACCERTAMENTO

È elusiva la stipula del contratto di *leasing* tra società dello stesso gruppo

Dall'irrelevanza dello schermo della personalità giuridica delle singole società di gruppo, discende che i contratti di *leasing* (*rectius, lease-back*) di beni ammortizzabili stipulati tra due società del medesimo gruppo, realizzano un comportamento abusivo del diritto, e, quindi, realizzano un'elusione tributaria. Nel caso specifico, l'abuso di diritto realizzato attraverso l'operazione infrasocietaria di *lease-back*, si è manifestato sia nella detrazione dei canoni di locazione finanziaria da parte della società di gruppo locataria sia nel rinnovato, e perciò, duplice, ammortamento, da parte della società di gruppo locatrice, dei beni oggetto di *leasing*, senza che, data l'appartenenza di entrambe le società al medesimo gruppo, si sia realizzato - con riguardo, non alle singole società ma al gruppo di società - quell'effetto economico che è proprio e caratterizzante della locazione finanziaria e che è costituito da una maggiore disponibilità di danaro.

(Corte di Cassazione, Sent. n.8481, 08/04/09)

È elusiva la scissione con successiva cessione di quote della società scissa

È elusiva l'operazione di scissione parziale e proporzionale di una società in nome collettivo a base familiare, proprietaria di tre distributori di carburante, dati in comodato a terzi, con attribuzione ad una società beneficiaria di uno dei tre rami aziendali, relativo ad uno dei tre impianti di distribuzione e successiva cessione totale dell'intero pacchetto di quote della società scissa. La volontà dei soci di alienare le partecipazioni detenute nel capitale della scissa e/o della beneficiaria, è sufficiente a ritenere che venga alterata la funzione tipica della scissione, quale strumento di riorganizzazione aziendale. Infatti, per l'Amministrazione Finanziaria, la scissione sembra costituire solo una fase intermedia di un più complesso disegno unitario finalizzato alla creazione di una o più società "contenitori", destinate ad accogliere i rami operativi dell'azienda da far circolare, successivamente, sotto forma di partecipazioni, beneficiando in tal modo del meno oneroso regime di tassazione sui *capital gains*.

(Agenzia delle Entrate, R.M. n.97, 07/04/09)

DETRAZIONI IRPEF

Interessi passivi corrisposti in dipendenza di mutuo per l'acquisto di più unità immobiliari

Nel caso di acquisto di tre immobili, un'abitazione principale, la relativa pertinenza e un appartamento da ristrutturare, la detrazione Irpef degli interessi passivi pagati del mutuo unitariamente stipulato spetta solo per la quota relativa all'abitazione principale e alla pertinenza. Al fine di stabilire la quota degli interessi detraibili, il prezzo indicato unitariamente nel rogito andrà rapportato alle rispettive rendite catastali di ciascun immobile. Nel caso di

GENTA & CAPPA

RAGIONIERE TRIBUTARISTA & RAGIONIERE COLLEGIATO
ISCRITTI AL REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI

STUDIO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

GENTA & CAPPA

VIA VITTORIO AMEDEO II, 3
TEL. 0171.630901
FAX 0171.631614
12100 CUNEO
Sito Internet: www.gentaecappa.it
e-mail: info@gentaecappa.it

COD. FISC. e PART. IVA
01748660048

specie, la somma delle rendite catastali dell'abitazione principale e della pertinenza rapportata alla somma delle tre rendite catastali darà la percentuale detraibile degli interessi passivi pagati, il cui importo agevolabile non può in ogni caso eccedere €4.000 annuali ai sensi dell'art.15, co.1, lett.b) del Tuir. La detrazione potrà essere fruita per intero solo quando l'immobile oggetto di ristrutturazione verrà accorpato all'abitazione principale, a seguito di una denuncia di variazione che permetta il riaccatastamento delle due unità immobiliari in un unico nuovo immobile adibito ad abitazione principale.

(Agenzia delle Entrate, R.M. n.117, 29/04/09)

PROCEDURE CONCORSUALI

La transazione fiscale possibile anche per il pagamento dilazionato dell'Iva

La possibilità di ricorrere alla transazione fiscale (istituto previsto dall'art.185-ter della Legge fallimentare), cioè la possibilità per il contribuente, in fase concordataria o nel caso di ristrutturazione del debito, di proporre all'Amministrazione Finanziaria di far fronte in misura ridotta o dilazionata alle pendenze derivanti dal mancato versamento di tributi, è ora estesa anche all'imposta sul valore aggiunto, ma soltanto nel caso in cui la proposta di transazione preveda esclusivamente la dilazione del pagamento e non la sua riduzione. L'Iva può essere inclusa tra i debiti oggetto di transazione fiscale, ma solo con riferimento all'eventualità d'una dilazione nel versamento dell'imposta. La modifica delle norme relative alla transazione fiscale, introdotta dal decreto anticrisi, esclude, infatti, la possibilità che il debitore possa proporre il pagamento parziale del tributo relativo all'Iva, prevedendo per l'imposta, in fase di concordato preventivo e di ristrutturazione dei debiti, solo l'opzione del ricorso alla dilazione del pagamento. Unica eccezione, come precisa la circolare, è costituita dagli accessori all'Iva, interessi e sanzioni, le cui somme possono anche essere oggetto d'una proposta di riduzione del loro valore effettivo da versare.

(Agenzia delle Entrate, C.M. n.14, 10/04/09)

5 PER MILLE

Oltre 46.000 i possibili destinatari consultabili sul sito dell'Agenzia delle Entrate

Sono stati pubblicati sul sito [web www.agenziaentrate.gov.it](http://web.agenziaentrate.gov.it) gli elenchi delle diverse tipologie di enti ammessi alla destinazione di una quota della propria Irpef da parte dei contribuenti. Trattasi di 31.849 enti del volontariato, 421 enti della ricerca scientifica e dell'università, 93 enti della salute, 5.855 associazioni sportive dilettantistiche e degli 8.100 Comuni italiani. È possibile che siano riaperti i termini per l'iscrizione delle associazioni sportive dilettantistiche, in quanto circa 6.000 associazioni, pur avendo i requisiti, non hanno fatto in tempo ad iscriversi. Il numero dei potenziali beneficiari è nettamente inferiore a quello dell'anno 2008 a causa della riduzione del numero delle associazioni sportive dilettantistiche (quest'anno sono ammesse solo se riconosciute dal CONI ai fini sportivi). I contribuenti possono indicare a chi destinare il 5 per mille della loro Irpef compilando l'apposito prospetto della dichiarazione dei redditi Unico Persone Fisiche o modello 730. I contribuenti non obbligati a presentare la dichiarazione dei

GENTA & CAPPA

RAGIONIERE TRIBUTARISTA & RAGIONIERE COLLEGIATO
ISCRITTI AL REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI

STUDIO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

GENTA & CAPPA

VIA VITTORIO AMEDEO II, 3
TEL. 0171.630901
FAX 0171.631614
12100 CUNEO
Sito Internet: www.gentaecappa.it
e-mail: info@gentaecappa.it

COD. FISC. e PART. IVA
01748660048

redditi possono compilare la scheda allegata al CUD.

(Agenzia delle Entrate, Comunicato stampa, 28/04/09)

INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO DI MARZO 2009

L'Istituto nazionale di statistica ha pubblicato l'indice mensile

L'Istat ha reso noto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di marzo 2009, pubblicato ai sensi dell'art.81 della L. n.392/78 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) e dell'art.54 della L. n.449/97 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). L'indice è pari a 134,5. La variazione dell'indice, rispetto a quello del corrispondente mese dell'anno precedente, è pari al +1,0%.

(Istat, Comunicato, 16/04/09)

GENTA & CAPPA

RAGIONIERE TRIBUTARISTA & RAGIONIERE COLLEGIATO
ISCRITTI AL REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI

STUDIO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

GENTA & CAPPA

VIA VITTORIO AMEDEO II, 3
TEL. 0171.630901
FAX 0171.631614
12100 CUNEO
Sito Internet: www.gentaecappa.it
e-mail: info@gentaecappa.it

COD. FISC. e PART. IVA
01748660048

SANZIONI PER INDEBITE COMPENSAZIONI

L'approssimarsi della chiusura delle dichiarazioni dei redditi del periodo d'imposta 2008, unitamente a recenti interventi normativi e chiarimenti di prassi, rendono opportuno un richiamo riepilogativo delle sanzioni in cui è possibile incorrere in caso di errori nella compensazione dei tributi a credito.

Come noto, i tributi, contributi e premi a credito del contribuente possono essere utilizzati in compensazione (su modello F24) per effettuare pagamenti di tributi, contributi e premi:

- a decorrere dal primo giorno del periodo d'imposta successivo a quello nel corso del quale si è formato il credito (ad esempio, il credito Iva del 2008 può essere utilizzato in compensazione a decorrere dal 01.01.09);
- sino al termine di presentazione della dichiarazione del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce il credito (ad esempio, il credito Iva del 2008 potrà essere utilizzato in compensazione sino al termine di presentazione della dichiarazione del periodo 2009).

Nella tabella che segue, si riepilogano le sanzioni previste dal sistema amministrativo e penale per errori relativi alla compensazione.

VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE	
TIPOLOGIA DI VIOLAZIONE	SANZIONE
Utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute, sino al 28.11.08	sanzione del 30% della misura dei crediti stessi
Utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute, dal 29.11.08	sanzione dal 100 al 200% della misura dei crediti stessi
Utilizzo di crediti esistenti per il pagamento delle somme dovute, ma per un ammontare superiore al tetto massimo di €516.456,90	sanzione del 30% della misura dei crediti stessi
Utilizzo in compensazione di crediti scaturenti dal quadro RU della dichiarazione, quindi esistenti, ma per un importo superiore al tetto massimo di €250.000	sanzione del 30% della misura dei crediti stessi
Utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute, per un ammontare superiore a €50.000 per ciascun anno solare, dal 11.02.09	sanzione del 200% della misura dei crediti stessi

GENTA & CAPPA

RAGIONIERE TRIBUTARISTA & RAGIONIERE COLLEGIATO
ISCRITTI AL REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI

STUDIO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

GENTA & CAPPA

VIA VITTORIO AMEDEO II, 3
TEL. 0171.630901
FAX 0171.631614
12100 CUNEO
Sito Internet: www.gentaecappa.it
e-mail: info@gentaecappa.it

COD. FISC. e PART. IVA
01748660048

VIOLAZIONI PENALI	
TIPOLOGIA DI VIOLAZIONE	SANZIONE
Chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione crediti non spettanti o inesistenti per un ammontare superiore a €50.000 per ciascun periodo d'imposta	reclusione da sei mesi a due anni

Rammentiamo, infine, che salvi i più ampi termini previsti dalla legge in caso di violazione penale, l'atto di contestazione della violazione deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo.

Tale disposizione sull'allungamento dei termini per i controlli si applica a decorrere dalla data di presentazione del modello di pagamento unificato nel quale sono indicati crediti inesistenti utilizzati in compensazione in anni con riferimento ai quali alla data del 29.01.09 siano ancora pendenti i termini per l'accertamento.

GENTA & CAPPA

RAGIONIERE TRIBUTARISTA & RAGIONIERE COLLEGIATO
ISCRITTI AL REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI

STUDIO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

GENTA & CAPPA

VIA VITTORIO AMEDEO II, 3
TEL. 0171.630901
FAX 0171.631614
12100 CUNEO
Sito Internet: www.gentaecappa.it
e-mail: info@gentaecappa.it

COD. FISC. e PART. IVA
01748660048

UNICO 2009 – VADEMECUM VERSAMENTI IMPOSTE

In vista dell'imminente appuntamento relativo alla prima delle scadenze di versamento delle imposte e degli eventuali contributi risultanti da Unico 2009, si ritiene utile ricordare le caratteristiche principali dell'adempimento, ricordando anche gli istituti della rateazione e della compensazione.

Scadenza ordinaria – 16 giugno 2009

Si ricorda alla clientela che il prossimo 16 giugno 2009 scade il termine entro il quale i contribuenti devono provvedere al versamento delle imposte derivanti dalla liquidazione di Unico 2009: il versamento riguarda sia il saldo relativo al periodo d'imposta 2008, quanto il primo acconto per il periodo d'imposta 2009. Il secondo acconto sarà invece versato entro il 30 novembre 2009.

Scadenza con maggiorazione – 16 luglio 2009

Il versamento delle imposte, ordinariamente in scadenza il 16 giugno, può essere effettuato entro il 16 luglio 2009 con versamento di una maggiorazione pari allo 0,4%; tale maggiorazione viene versata sommandola all'importo cui si riferisce.

Rateazione

Gli importi risultanti da Unico – tanto i versamenti a saldo quanto gli acconti – possono essere rateizzati; il numero massimo, così pure come la scadenza delle rate, varia a seconda che il contribuente sia titolare o meno di partita Iva e a seconda del fatto che il primo versamento venga effettuato entro il 16 giugno ovvero entro il 16 luglio (in quest'ultimo caso gli importi da rateizzare sono quelli maggiorati dello 0,4%)

La rateizzazione comporta l'applicazione dell'interesse dello 0,5% mensile forfetario, indipendentemente dal giorno in cui è effettivamente avvenuto il versamento.

In caso di prima rata versata a partire dal 16 giugno					
Non titolari di partita Iva			Titolari di partita Iva		
RATA	SCADENZA	INTERESSI	RATA	SCADENZA	INTERESSI
I°	16 giugno	0,00	I°	16 giugno	0,00
II°	30 giugno	0,23	II°	16 luglio	0,50
III°	31 luglio	0,73	III°	17 agosto	1,00
IV°	31 agosto	1,23	IV°	16 settembre	1,50
V°	30 settembre	1,73	V°	16 ottobre	2,00
VI°	2 novembre	2,23	VI°	16 novembre	2,50
VII°	30 novembre	2,73			

GENTA & CAPPA

RAGIONIERE TRIBUTARISTA & RAGIONIERE COLLEGIATO
ISCRITTI AL REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI

STUDIO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

GENTA & CAPPA

VIA VITTORIO AMEDEO II, 3

TEL. 0171.630901

FAX 0171.631614

12100 CUNEO

Sito Internet: www.gentaecappa.it

e-mail: info@gentaecappa.it

COD. FISC. e PART. IVA

01748660048

In caso di prima rata versata a partire dal 16 luglio					
Non titolari di partita Iva			Titolari di partita Iva		
RATA	SCADENZA	INTERESSI	RATA	SCADENZA	INTERESSI
I°	16 luglio	0,00	I°	16 luglio	0,00
II°	31 luglio	0,23	II°	17 agosto	0,50
III°	31 agosto	0,73	III°	16 settembre	1,00
IV°	30 settembre	1,23	IV°	16 ottobre	1,50
V°	2 novembre	1,73	V°	16 novembre	2,00
VI°	30 novembre	2,23			

Versamenti

I versamenti d'imposta devono essere effettuati attraverso il modello di pagamento F24; i principali codici utilizzati per il versamento dei tributi sono i seguenti:

	Soggetti Irpef	Soggetti Ires
Imposte sui redditi – saldo	4001	2003
Imposte sui redditi – acconto prima rata	4033	2001
Imposte sui redditi – acconto seconda rata	4034	2002
Iva annuale saldo	6099	
Irap saldo	3800	
Irap acconto prima rata	3812	
Irap acconto seconda rata	3813	
Interessi pagamento dilazionato – importi rateizzabili – Sez. Erario	1668	
Addizionale Regionale	3801	-
Addizionale Comunale	3844	-
Addizionale Comunale acconto	3843	-

Qualora il contribuente sia titolare di crediti d'imposta o contributivi, esso può farli valere in **compensazione**: in tal caso, è bene ricordare che occorrerà comunque presentare il modello F24 di pagamento con il quale verrà fatta rilevare la compensazione (parziale o totale) delle somme a debito. Infatti, l'omessa presentazione (o la presentazione tardiva) di un modello F24 "a zero" (ossia senza versamenti dovuti perché gli importi a debito sono interamente compensati) è comunque sanzionabile.

Si riporta un esempio di compilazione del modello F24 con compensazione integrale del debito.

GENTA & CAPPA

RAGIONIERE TRIBUTARISTA & RAGIONIERE COLLEGIATO
ISCRITTI AL REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI

STUDIO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

GENTA & CAPPA

VIA VITTORIO AMEDEO II, 3
TEL. 0171.630901
FAX 0171.631614
12100 CUNEO
Sito Internet: www.gentaecappa.it
e-mail: info@gentaecappa.it

COD. FISC. e PART. IVA
01748660048

SEZIONE ERARIO							
IMPOSTE DIRETTE – IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI E INTERESSI	codice tributo	rateazione /regione/ prov.	anno di riferimento	importi a debito versati		importi a credito compensati	
	4001	0101	2008			1.500,00	
	6099	0101	2008	1.500,00			
						SALDO A-B	
TOTALE			A	1.500,00	B	1.500,00	0,00

I crediti che risultano dal Modello Unico 2009 possono essere utilizzati per compensare debiti dal giorno successivo a quello della chiusura del periodo d'imposta per cui deve essere presentata la dichiarazione da cui risultano i suddetti crediti. In via di principio, quindi, tali crediti possono essere utilizzati in compensazione a partire dal mese di gennaio, purché ovviamente il contribuente sia in grado di effettuare i conteggi relativi ed il credito utilizzato per effettuare la compensazione sia quello effettivamente spettante sulla base delle dichiarazioni successivamente presentate.

Il limite massimo dei crediti d'imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili è di €516.456,90, per ciascun anno solare. L'eventuale eccedenza può essere richiesta a rimborso. In alternativa il contribuente, ovviamente, può portare in compensazione nell'anno solare successivo l'eccedenza.

In merito alle modalità di esecuzione della compensazione ricordiamo che:

- l'importo dei crediti utilizzati per compensare debiti relativi alla stessa imposta non ha rilievo ai fini del limite massimo di €516.456,90, anche se la compensazione viene effettuata attraverso il modello F24;
- è consentito ripartire liberamente le somme a credito tra importi a rimborso e importi da compensare;
- gli importi a credito che il contribuente sceglie di utilizzare in compensazione non devono necessariamente essere utilizzati in via prioritaria per compensare i debiti risultanti dalla dichiarazione;
- il contribuente può avvalersi del tipo di compensazione che ritiene più indicata alle sue esigenze e, conseguentemente, utilizzare gli importi a credito come meglio crede:
 - in compensazione "orizzontale" (ai sensi del D.Lgs. n.241/97) compensando crediti e debiti aventi natura diversa;
 - utilizzando il modello F24;
 - in compensazione "verticale" in diminuzione degli importi a debito relativi alla medesima imposta. In tal caso, il contribuente può scegliere se esporre la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione ovvero anche nel modello F24.

Saldo Iva

L'importo dovuto a titolo di saldo Iva – il quale ha scadenza ordinaria al 16 marzo – può essere effettuato (per i soli soggetti che presentano il modello Unico) entro il termine per il versamento a saldo delle imposte; occorre comunque ricordare che:

GENTA & CAPPA

RAGIONIERE TRIBUTARISTA & RAGIONIERE COLLEGIATO
ISCRITTI AL REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI

STUDIO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

GENTA & CAPPA

VIA VITTORIO AMEDEO II, 3

TEL. 0171.630901

FAX 0171.631614

12100 CUNEO

Sito Internet: www.gentaecappa.it

e-mail: info@gentaecappa.it

COD. FISC. e PART. IVA

01748660048

- ⇒ per il versamento entro il 16 giugno 2009 dovrà essere applicata una maggiorazione dello 0,4% per mese o frazione di mese compreso tra il 17 marzo ed il 16 giugno;
- ⇒ per il versamento entro il 16 luglio 2009 occorrerà applicare agli importi maggiorati per il versamento al 16 giugno un'ulteriore maggiorazione dello 0,4%;
- ⇒ il saldo Iva può essere compensato con eventuali crediti risultanti dalla dichiarazione (e non è dovuta la maggiorazione dello 0,40% sulla parte compensata);
- ⇒ il saldo Iva può essere rateizzato.

Società di capitali

Le società di capitali hanno un termine di versamento che è legato alla chiusura del periodo d'imposta e, in parte, dipende dalla data di approvazione del bilancio:

In caso di approvazione del bilancio **entro il 120° giorno dalla chiusura del periodo d'imposta** (situazione ordinaria)



il termine per il versamento delle imposte è il giorno **16 del sesto mese successivo** alla chiusura del periodo d'imposta; pertanto le società che chiudono l'esercizio il 31 dicembre 2008, verseranno le imposte entro il **16 giugno 2009**.

In caso di approvazione del bilancio **oltre i 120 giorni**



il versamento dovrà essere effettuato entro il giorno **16 del mese successivo quello in cui è avvenuta l'approvazione** del bilancio (se l'approvazione è intervenuta nel mese di maggio il versamento sarà effettuato entro il 16 giugno; se l'approvazione è intervenuta nel mese di giugno, il versamento dovrà essere effettuato entro il 16 luglio); se il bilancio non è approvato entro i 180 giorni dalla chiusura del periodo d'imposta, il versamento deve comunque essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello previsto (in pratica, per i periodi che si chiudono al 31 dicembre, entro il 16 luglio).

Anche per i versamenti dovuti dalle società di capitali valgono le regole descritte per quanto riguarda il versamento differito di 30 giorni con maggiorazione dello 0,4%, per quanto riguarda le rateizzazioni delle somme dovute e per quanto attiene alle compensazioni con altri crediti.

Società di persone

I versamenti dovuti dalle società di persone seguono le medesime regole previste per i versamenti dovuti dalle persone fisiche (quindi scadenza al 16 giugno 2009 ovvero al 16 luglio con maggiorazione).

GENTA & CAPPA

RAGIONIERE TRIBUTARISTA & RAGIONIERE COLLEGIATO
ISCRITTI AL REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI

STUDIO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

GENTA & CAPPA

VIA VITTORIO AMEDEO II, 3
TEL. 0171.630901
FAX 0171.631614
12100 CUNEO
Sito Internet: www.gentaecappa.it
e-mail: info@gentaecappa.it

COD. FISC. e PART. IVA
01748660048

IVA A ESIGIBILITÀ DIFFERITA, I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

A seguito dell'entrata a regime del meccanismo dell'Iva per cassa, applicabile alle operazioni effettuate a partire dal 28 aprile scorso, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta per fornire alcuni chiarimenti interpretativi della disciplina contenuta nel decreto legge anticrisi e nel provvedimento attuativo del 26 marzo 2009.

Si ricorda che la norma ha esteso la possibilità ad imprenditori e lavoratori autonomi in possesso di specifici requisiti dimensionali (volume d'affari non superiore a €200.000) di differire l'esigibilità dell'Iva al momento della effettiva riscossione del corrispettivo. Con la presente informativa, si riepilogano le principali indicazioni contenute nella circolare n.20 del 30 aprile, ad integrazione della precedente comunicazione inviata.

ERRORI IN CASO DI SUPERAMENTO DELLA SOGLIA	<ul style="list-style-type: none">▶ la facoltà di emettere fatture con imposta ad esigibilità differita non può essere più esercitata quando viene superata, nel corso dell'anno solare, la soglia di €200.000 di volume d'affari;▶ in caso di erroneo differimento dell'esigibilità dell'imposta, per operazioni effettuate dopo il superamento della soglia, occorre computare l'imposta erroneamente differita nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre nel corso del quale l'operazione si considera effettuata. In mancanza, si configura una ipotesi di omesso versamento;
ENTI NON COMMERCIALI	<ul style="list-style-type: none">▶ le operazioni poste in essere nei confronti di enti non commerciali (cessionari del bene o committenti del servizio) possono avvenire con il meccanismo dell'esigibilità Iva differita. E ciò anche se i beni o servizi acquistati siano parzialmente destinati dall'ente anche all'attività istituzionale;▶ allo stesso modo, tali enti, qualora operino nell'esercizio di impresa ed effettuino cessioni di beni o prestazioni di servizi rilevanti nel territorio dello Stato nei confronti di cessionari o committenti che, a loro volta, agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione, possono avvalersi dell'esigibilità differita dell'Iva;

GENTA & CAPPA

RAGIONIERE TRIBUTARISTA & RAGIONIERE COLLEGIATO
ISCRITTI AL REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI

STUDIO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

GENTA & CAPPA

VIA VITTORIO AMEDEO II, 3

TEL. 0171.630901

FAX 0171.631614

12100 CUNEO

Sito Internet: www.gentaecappa.it

e-mail: info@gentaecappa.it

COD. FISC. e PART. IVA

01748660048

SOGGETTI NON RESIDENTI	<ul style="list-style-type: none">▶ il regime Iva per cassa può essere applicato anche con riferimento alle operazioni effettuate a favore di soggetti passivi non residenti, quando l'operazione è rilevante in Italia e quindi il cedente/prestatore nazionale è "debitore" dell'imposta. Quindi, se un operatore italiano emette una fattura per un'operazione effettuata nei confronti di un soggetto non residente, anch'esso operante nell'esercizio d'impresa, arte o professione (non privato), l'operatore italiano può differire l'Iva, apponendo sulla fattura l'apposita dicitura "Operazione con imposta ad esigibilità differita, ex art.7, DL n.185/2008" (in caso contrario, l'imposta si considera esigibile secondo le regole ordinarie);▶ nel caso in cui l'acquirente-committente sia un soggetto non residente, che intende richiedere il rimborso dell'Iva la cui esigibilità, in base alla relativa fattura, è differita, egli è tenuto a dimostrare, tra l'altro, l'avvenuto pagamento del corrispettivo, ovvero il decorso di un anno dell'effettuazione dell'operazione;
IL LIMITE TEMPORALE AL DIFFERIMENTO	<ul style="list-style-type: none">▶ secondo la norma (art.7, D.L. n.185/08), l'Iva è comunque esigibile decorso un anno dal momento di effettuazione dell'operazione, anche se il corrispettivo non è stato pagato. Per le cessioni di beni mobili l'anno decorre dalla consegna o spedizione, per i beni immobili dal momento della stipulazione del contratto;▶ se la fattura viene emessa anteriormente alla consegna – spedizione – stipula, l'operazione si considera effettuata alla data della fattura, limitatamente all'importo fatturato: è quindi da tale data che decorre l'anno di differimento dell'esigibilità;▶ in presenza di "fatture differite" (emesse entro il giorno 15 del mese successivo per le cessioni documentate con DDT), il termine di un anno decorre comunque dalla data di effettuazione delle singole operazioni riepilogate nella fattura differita;▶ il termine di un anno non trova applicazione se una <u>procedura concorsuale o esecutiva</u> è stata avviata prima del decorso del predetto anno. Tali procedure si considerano avviate nel momento in cui l'organo competente emette il provvedimento di apertura della procedura. Ad esempio, per il fallimento, la data della sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata dal tribunale), mentre l'esecuzione forzata in forma generica inizia con l'atto di pignoramento;▶ <u>variazioni in aumento e diminuzione</u>: se, nel corso dell'anno, è necessario emettere una nota di variazione <u>in aumento</u>, il termine di un anno decorre, anche per l'importo della nota di variazione, dalla data di effettuazione dell'operazione originaria cui la nota si riferisce; se invece occorre emettere variazioni <u>in diminuzione</u>, quelle senza limiti temporali ex art.26, co.2, DPR n.633/72 non sono influenzate dalla disposizione in esame mentre quelle in diminuzione, ex co.3, devono in ogni caso essere effettuate entro un anno dall'effettuazione dell'operazione originaria;

GENTA & CAPPA

RAGIONIERE TRIBUTARISTA & RAGIONIERE COLLEGIATO
ISCRITTI AL REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI

STUDIO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

GENTA & CAPPA

VIA VITTORIO AMEDEO II, 3

TEL. 0171.630901

FAX 0171.631614

12100 CUNEO

Sito Internet: www.gentaecappa.it

e-mail: info@gentaecappa.it

COD. FISC. e PART. IVA

01748660048

ADEMPIMENTI PROCEDURALI

- ▶ il sistema dell'Iva per cassa è opzionale, può essere scelto di volta in volta per ogni singola operazione e non modifica l'obbligo di emettere e registrare la fattura secondo le regole ordinarie, tenendo conto che l'imponibile indicato nelle fatture emesse concorre alla determinazione del volume d'affari. In particolare, il cedente o prestatore, in sede di liquidazione periodica, deve calcolare l'imposta addebitata per rivalsa solo al momento dell'incasso del corrispettivo o, comunque, entro un anno dall'effettuazione dell'operazione. Il cessionario o committente detrae l'imposta assolta sugli acquisti nel momento in cui paga l'importo dovuto o, comunque, dopo un anno dall'emissione della fattura, anche in assenza di pagamento. Egli dovrà annotare la fattura nel registro degli acquisti e sospendere la detrazione dell'imposta fino al momento del pagamento;
- ▶ se la transazione non avviene in contanti ma, per esempio, con assegno, bonifico o ricevuta bancaria, il momento in cui l'imposta diventa esigibile viene desunto dall'estratto conto. È qui, infatti, che il cedente o prestatore può controllare l'accredito delle somme che gli spettano;

GENTA & CAPPA

RAGIONIERE TRIBUTARISTA & RAGIONIERE COLLEGIATO
ISCRITTI AL REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI

STUDIO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

GENTA & CAPPA

VIA VITTORIO AMEDEO II, 3
TEL. 0171.630901
FAX 0171.631614
12100 CUNEO
Sito Internet: www.gentaecappa.it
e-mail: info@gentaecappa.it

COD. FISC. e PART. IVA
01748660048

DIRITTO CAMERALE 2009

Soggetti obbligati	<p>Sono obbligati al pagamento del diritto annuale tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese al 1° gennaio 2009, anche se poste in liquidazione. Nel caso di iscrizione in corso d'anno, per le imprese di nuova costituzione, è dovuto per l'intero importo e va versato entro 30 giorni dall'iscrizione. Sono altresì obbligate le imprese che, pur avendo cessato l'attività, non risultano cancellate dal Registro delle Imprese. In particolare, l'obbligo riguarda i seguenti soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none">• Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione ordinaria e speciale;• Società semplici agricole;• Società cooperative e Consorzi;• Enti economici pubblici e privati;• Aziende speciali e consorzi previsti dalla L. n.267/00;• GEIE- gruppo europeo di interesse economico;• Società semplici non agricole;• Società di persone (Snc, Sas);• Società tra avvocati D.Lgs. n.96/01;• Imprese estere con unità locali in Italia;• Srl (anche unipersonale), Spa e società in accomandita per azioni;• Società consortili a responsabilità limitata per azioni.																	
Importi per l'anno 2009: soggetti iscritti alla sezione <u>SPECIALE</u>	<table border="1"><thead><tr><th>Imprese</th><th>Importo 2009</th></tr></thead><tbody><tr><td>Imprese individuali</td><td>€88,00</td></tr><tr><td>Società semplici agricole</td><td>€88,00</td></tr><tr><td>Società semplici non agricole</td><td>€144,00</td></tr><tr><td>Società tra avvocati</td><td>€170,00</td></tr></tbody></table>	Imprese	Importo 2009	Imprese individuali	€88,00	Società semplici agricole	€88,00	Società semplici non agricole	€144,00	Società tra avvocati	€170,00							
Imprese	Importo 2009																	
Imprese individuali	€88,00																	
Società semplici agricole	€88,00																	
Società semplici non agricole	€144,00																	
Società tra avvocati	€170,00																	
Importi per l'anno 2009: soggetti iscritti alla sezione <u>ORDINARIA</u>	<p>L'importo dovuto si ottiene applicando al fatturato complessivo realizzato nel 2008, la misura fissa e le aliquote stabilite nelle suddette tabelle. Il diritto da versare (che sarà arrotondato all'unità di euro) si determina sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni.</p> <table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Scaglioni</th><th rowspan="2">Aliquote</th></tr><tr><th>oltre Euro</th><th>fino ad Euro</th></tr></thead><tbody><tr><td>0</td><td>100.000</td><td>€200 MISURA FISSA</td></tr><tr><td>100.000</td><td>250.000</td><td>0,015%</td></tr><tr><td>250.000</td><td>500.000</td><td>0,013%</td></tr><tr><td>500.000</td><td>1.000.000</td><td>0,010%</td></tr></tbody></table>	Scaglioni		Aliquote	oltre Euro	fino ad Euro	0	100.000	€200 MISURA FISSA	100.000	250.000	0,015%	250.000	500.000	0,013%	500.000	1.000.000	0,010%
Scaglioni		Aliquote																
oltre Euro	fino ad Euro																	
0	100.000	€200 MISURA FISSA																
100.000	250.000	0,015%																
250.000	500.000	0,013%																
500.000	1.000.000	0,010%																

GENTA & CAPPA

RAGIONIERE TRIBUTARISTA & RAGIONIERE COLLEGIATO
ISCRITTI AL REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI

STUDIO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

GENTA & CAPPA

VIA VITTORIO AMEDEO II, 3

TEL. 0171.630901

FAX 0171.631614

12100 CUNEO

Sito Internet: www.gentaecappa.it

e-mail: info@gentaecappa.it

COD. FISC. e PART. IVA

01748660048

1.000.000	10.000.0000	0,009%
10.000.000	35.000.000	0,005%
35.000.000	50.000.000	0,003%
50.000.000		0,001% (fino ad un max €40.000)

Il dato del fatturato da considerare per tali scaglioni va desunto dalla compilazione della dichiarazione Irap. In particolare, si evidenziano le casistiche più comuni:

- ▶ SOCIETÀ DI CAPITALI - Quadro IC Sezione I: Rigo IC1+Rigo IC5;
- ▶ BANCHE E ALTRI SOGGETTI FINANZIARI - Quadro IC Sezione II: Rigo IC15+Rigo IC18;
- ▶ IMPRESE DI ASSICURAZIONE - Quadro IC Sezione III: Somma dei premi e degli altri proventi tecnici derivanti dalla contabilità;
- ▶ SOCIETÀ DI PERSONE COMMERCIALI - Quadro IP Sezione I: Rigo IP1 depurato dell'adeguamento agli studi di settore;
- ▶ SOCIETÀ DI PERSONE COMMERCIALI IN CONTABILITÀ ORDINARIA CHE HANNO ESERCITATO L'OPZIONE - Quadro IP Sezione II: Rigo IP13 + Rigo IP17.

Unità locali

Gli importi sopra indicati si riferiscono alla sede principale dell'impresa; se questa ha anche delle unità locali, per ciascuna di questa è dovuto un importo pari al 20% di quanto dovuto per la sede principale fino ad un massimo di €200.

Le imprese con sede all'estero, per ogni unità locale sul territorio nazionale devono corrispondere un importo fisso pari ad €110.

Versamento

Il versamento del diritto camerale deve avvenire entro il termine per il pagamento del primo acconto delle imposte 2009 (quindi ordinariamente entro il 16 giugno 2009 ovvero entro il 16 luglio con maggiorazione dello 0,4%), attraverso il modello F24 indicando nella sezione "Ici ed altri tributi locali":

- il codice ente (sigla della provincia);
- il codice tributo 3850;
- l'anno di riferimento 2009.

Nel caso di unità locali ubicate in province diverse, il versamento dovrà essere effettuato distintamente con riferimento a ciascuna Camera di Commercio territorialmente competente.

Maggiorazione

Gli importi precedentemente indicati possono essere incrementati dalle singole camere di commercio sino ad un massimo del 20%.

GENTA & CAPPA

RAGIONIERE TRIBUTARISTA & RAGIONIERE COLLEGIATO
ISCRITTI AL REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI

STUDIO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

GENTA & CAPPA

VIA VITTORIO AMEDEO II, 3

TEL. 0171.630901

FAX 0171.631614

12100 CUNEO

Sito Internet: www.gentaecappa.it

e-mail: info@gentaecappa.it

COD. FISC. e PART. IVA

01748660048

Ravvedimento operoso

Il ritardato versamento del diritto camerale può essere regolarizzato tramite ravvedimento operoso, versando unitamente al contributo:

- gli interessi al tasso legale (attualmente pari al 3%) maturati dalla scadenza di versamento alla data del versamento effettivo (utilizzando il codice tributo 3851);
- le sanzioni ridotte al 2,5% se la regolarizzazione avviene entro i 30 giorni successivi alla scadenza ovvero 3% se avviene oltre i 30 giorni (utilizzando il codice tributo 3852).

GENTA & CAPPA

RAGIONIERE TRIBUTARISTA & RAGIONIERE COLLEGIATO
ISCRITTI AL REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI

STUDIO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

GENTA & CAPPA

VIA VITTORIO AMEDEO II, 3
TEL. 0171.630901
FAX 0171.631614
12100 CUNEO
Sito Internet: www.gentaecappa.it
e-mail: info@gentaecappa.it

COD. FISC. e PART. IVA
01748660048

UNICO 2009 – CHIARIMENTI PER ONERI DETRAIBILI

Con l'approssimarsi delle scadenze di presentazione delle dichiarazioni dei redditi (Unico o 730), dalle Entrate giungono ulteriori chiarimenti, rispetto a quanto già illustrato nelle istruzioni di compilazione dei modelli. In particolare, nel corso del 2008 e nei primi mesi del 2009, sono stati emanati alcuni interventi di prassi che meglio chiariscono il comportamento da adottare nel caso di acquisto di farmaci e le regole di detrazione degli interessi corrisposti in dipendenza di mutuo ipotecario per l'acquisto dell'abitazione principale. Di seguito se ne illustrano i tratti principali, utili al fine della corretta compilazione delle dichiarazioni.

Scontrini per acquisto di farmaci

L'Amministrazione Finanziaria ricorda che per la deducibilità delle spese relative all'acquisto di farmaci è necessario che le stesse siano certificate da fattura o scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni, nonché l'indicazione del codice fiscale del destinatario.

Se fino al 31 dicembre 2007 (quindi con riferimento alle spese detratte nella dichiarazione presentata lo scorso anno) era stata ammessa l'indicazione della natura, qualità e quantità dei farmaci venduti anche tramite un documento rilasciato dalle farmacie contestualmente allo scontrino, dal **1° gennaio 2008** non è più utilizzabile l'allegazione allo scontrino fiscale di tale documentazione rilasciata a parte; **tutti i dati richiesti dalla normativa, quindi, devono essere contenuti negli scontrini** (o nelle fatture), che non potranno essere presi in considerazione se non riportanti specificatamente la natura (basta l'indicazione generica di "farmaco" o "medicinale"), la qualità (va riportata la specificazione del tipo di farmaco) e la quantità dei medicinali, oltre naturalmente al codice fiscale del destinatario.

In conclusione, si rammenta che sono detraibili tutti i medicinali, sia quelli con obbligo di prescrizione medica sia quelli senza obbligo (i c.d. "medicinali da banco", inseriti nella classe C e quindi totalmente a carico dei cittadini). Ma ci sono anche altri prodotti detraibili, vale a dire:

- i prodotti omeopatici (in quanto sono stati equiparati ai medicinali, ai sensi dell'art.1, D.Lgs. n.178/81, dalla Direzione generale del Ministero della Sanità);
- gli occhiali da vista e i liquidi per lenti;
- le attrezzature sanitarie (macchine per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna, aghi, siringhe, eccetera);
- i medicinali per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva (tale spesa confluisce nella voce "spese veterinarie");
- talune specialità farmaceutiche o mezzi ausiliari di un organo carente o menomato nella sua funzionalità (sono elencati nel decreto n.332/99 emanato dal Ministero della Sanità: ad esempio i pannoloni per incontinenti).

GENTA & CAPPA

RAGIONIERE TRIBUTARISTA & RAGIONIERE COLLEGIATO
ISCRITTI AL REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI

STUDIO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

GENTA & CAPPA

VIA VITTORIO AMEDEO II, 3
TEL. 0171.630901
FAX 0171.631614
12100 CUNEO
Sito Internet: www.gentaecappa.it
e-mail: info@gentaecappa.it

COD. FISC. e PART. IVA
01748660048

Interessi passivi per acquisto di abitazione principale

Con la R.M. n.117/E, le Entrate spiegano come determinare esattamente la parte di interessi su cui calcolare la detrazione del 19%, nel particolare caso di acquisto di un fabbricato (comprendente fabbricati da adibire ad abitazione principale e fabbricati con destinazione diversa) con un corrispettivo di acquisto "complessivo".

Viene chiarito che, in questo caso, per determinare la proporzione di costo di acquisto, è possibile utilizzare il criterio di attribuire alle singole unità immobiliari un costo proporzionale alle rendite catastali di ciascuna unità che compone il fabbricato; esempio:

ESEMPIO

Fabbricato acquistato per 1 milione di euro, composto da un'unità classificata A/2 (da adibire ad abitazione principale), con rendita pari a €500, un'unità classificata A/3 (non abitazione principale) con rendita €400, e un *garage* classificato A/6, con rendita catastale pari a €100, di pertinenza dell'abitazione principale; in questo caso si avrà che:

- ➔ il costo della prima abitazione si determina in €500.000, il costo della seconda in €400.000, e quello del *garage* di pertinenza in €100.000;
- ➔ parimenti, il mutuo concesso si attribuisce con le proporzioni del 50% all'abitazione principale, al 10% alla sua pertinenza, e per il restante 40% (non detraibile) alla seconda abitazione.

Viene ricordato anche che:

- ➔ in caso di mutuo eccedente il costo sostenuto per l'acquisto dell'immobile, comprensivo delle spese notarili e degli oneri accessori, la detrazione deve essere limitata all'ammontare del predetto costo, calcolando la sola parte di interessi riferiti all'acquisto dell'abitazione principale e della sua pertinenza (C.M. n.15/E/05);
- ➔ per applicare la detrazione del 19% occorre che la circostanza che il contratto di mutuo è stato stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale risulti espressamente dal contratto di mutuo o da altra documentazione rilasciata dalla banca: qualora la banca non sia in grado di attestare tale destinazione, il contribuente potrà ricorrere ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

GENTA & CAPPA

RAGIONIERE TRIBUTARISTA & RAGIONIERE COLLEGIATO
ISCRITTI AL REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI

STUDIO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

GENTA & CAPPA

VIA VITTORIO AMEDEO II, 3
TEL. 0171.630901
FAX 0171.631614
12100 CUNEO
Sito Internet: www.gentaecappa.it
e-mail: info@gentaecappa.it

COD. FISC. e PART. IVA
01748660048

DEDUCIBILITÀ PARZIALE IRAP DA IRES E IRPEF

Con la C.M. n.16/E dello scorso 14 aprile, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta per fornire gli attesi chiarimenti in relazione alla parziale deducibilità dell'Irap dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo. I chiarimenti risultano necessari per:

- individuare concretamente i criteri e le modalità di calcolo della quota di Irap deducibile con riferimento al periodo d'imposta 2008;
- per gli anni pregressi (in genere dal 2004 al 2007), con riferimento ai quali è necessario, per ottenere il rimborso, presentare un'apposita istanza, esclusivamente in via telematica attraverso un modello di imminente approvazione.

Deducibilità Irap a regime

A partire dal 2008, l'importo deducibile dall'Irpef e dall'Ires è pari al 10% dell'Irap versata nel periodo stesso (in generale risulta rilevante quanto versato a titolo di saldo 2007 e prima e seconda rata d'acconto 2008).

Tuttavia, dopo aver osservato tale criterio di "cassa" come indicato espressamente dalla norma contenuta nell'art.6 del D.L. n.185/08, occorre – come precisato dalla citata C.M. n.16 – verificare che l'ammontare versato a titolo di acconti 2008 sia "capiente" rispetto all'imposta dovuta per il periodo di riferimento stesso (il 2008) così come evidenziata a conto economico e successivamente calcolata nella dichiarazione Irap.


Si introduce, quindi, un criterio che potrebbe essere definito di cassa/competenza.

ESEMPIO

Proviamo con un esempio a chiarire tale concetto.

- ▶ Saldo Irap 2007 versato in data 16.06.08 pari ad €2.000;
- ▶ acconti Irap 2008 versati il 16.06.08 e il 30.11.08 pari complessivamente a €6.000;
- ▶ Irap "dovuta" per il 2008 pari ad €5.000.

In questo caso, la determinazione della base di riferimento su cui calcolare il 10% di deduzione deve avvenire secondo le seguenti regole:



GENTA & CAPPA

RAGIONIERE TRIBUTARISTA & RAGIONIERE COLLEGIATO
ISCRITTI AL REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI

STUDIO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

GENTA & CAPPA

VIA VITTORIO AMEDEO II, 3
TEL. 0171.630901
FAX 0171.631614
12100 CUNEO
Sito Internet: www.gentaecappa.it
e-mail: info@gentaecappa.it

COD. FISC. e PART. IVA
01748660048

Sommare quanto versato a titolo di saldo e nei limiti del "dovuto" il versato a titolo di acconti:



2.000 (saldo 2007) + 5.000 (acconti 2008 nei limiti dell'imposta "dovuta") = €7.000 base imponibile per la deduzione

Determinare la deduzione



7.000 x 10% = 700 importo deducibile da Ires o da Irpef

N.B. Si ricorda che, come ribadito dalla circolare 16, per poter fruire della deduzione è necessario verificare distintamente per il 2007 e per il 2008 l'esistenza (per le imprese, seguendo il criterio di competenza) di:

- ▶ interessi passivi, al netto di quelli attivi;
- ▶ spese per il personale dipendente, al netto delle deduzioni Irap relative.

Deducibilità Irap anni pregressi (istanza di rimborso)

Come già ricordato in precedenza è possibile, con istanza telematica di imminente approvazione, richiedere anche il rimborso (per il periodo 2004-2007) delle imposte (Ires o Irpef) pagate in eccesso a seguito della intervenuta deducibilità "molto" parziale dell'Irap in sede di determinazione delle imposte sul reddito.

I criteri per determinare l'importo deducibile ai fini del rimborso - che verrà erogato nei limiti delle risorse disponibili (il suo incasso, quindi, non è automatico) - sono i medesimi di quelli osservati per il calcolo a regime.

Si osserva - a proposito del rimborso - che a fronte di conteggi e verifiche estremamente complesse (soprattutto nelle società di persone o nelle srl trasparenti nelle quali il conteggio Irap deve essere effettuato dalla società mentre il risparmio Irpef deve essere ricavato dal ricalcolo della dichiarazione dei redditi relativa ad ogni singolo socio, per ciascuna annualità oggetto del rimborso), il risultato in termini di importi da richiedere in restituzione appare in molti casi veramente esiguo. Senza poi considerare, l'eventuale presenza di periodi d'imposta in "perdita" (nei quali la deduzione parziale dell'Irap ha come effetto non un immediato risparmio d'imposta bensì una riduzione della perdita riportata negli anni successivi).

Nel caso foste interessati a valutare la presentazione dell'istanza, si prega di contattare lo Studio per le valutazioni del caso.

GENTA & CAPPA

RAGIONIERE TRIBUTARISTA & RAGIONIERE COLLEGIATO
ISCRITTI AL REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI

STUDIO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

GENTA & CAPPA

VIA VITTORIO AMEDEO II, 3
TEL. 0171.630901
FAX 0171.631614
12100 CUNEO
Sito Internet: www.gentaecappa.it
e-mail: info@gentaecappa.it

COD. FISC. e PART. IVA
01748660048

CERTIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI PER I CONTRIBUENTI MINIMI

L'Agenzia delle Entrate si è recentemente pronunciata per suggerire una conciliazione tra due disposizioni normative che, pur perfettamente in vigore, dispongono tra loro in modo contrastante. Si tratta, in particolare:

- della normativa sui contribuenti minimi che, in capo ai soggetti che applicano il particolare regime, pur prevedendo l'esonero da qualsiasi adempimento documentale, reca comunque l'obbligo di certificazione delle operazioni, mediante scontrino, ricevuta o fattura;
- delle disposizioni di semplificazione previste dal DPR n.696/96 che, invece, prevedono l'esonero dall'obbligo di certificazione delle operazioni per particolari tipologie di attività.

Qualora un soggetto, che svolga le attività di cui al richiamato DPR n.696/96, adotti il regime dei contribuenti minimi, potrà alternativamente:

- mantenere l'esonero dalla certificazione (sempre che il cliente non richieda la fattura), ma annotare le operazioni (cumulativamente per ammontare giornaliero) sul registro dei corrispettivi (volontariamente tenuto), entro il giorno non festivo successivo;
- rinunciare all'esonero della certificazione e rilasciare, alternativamente, scontrino, ricevuta fiscale o fattura.

Elenco delle principali attività esonerate dall'obbligo di certificazione

- ▶ le cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
- ▶ le cessioni di beni iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione;
- ▶ le cessioni di giornali quotidiani, di periodici, di supporti integrativi, di libri, con esclusione di quelli d'antiquariato;
- ▶ le cessioni e le prestazioni effettuate mediante apparecchi automatici, funzionanti a gettone o a moneta;
- ▶ le operazioni relative ai concorsi pronostici e alle scommesse;
- ▶ le somministrazioni di alimenti e bevande rese in mense aziendali, interaziendali, scolastiche ed universitarie nonché in mense popolari gestite direttamente da enti pubblici e da enti di assistenza e di beneficenza;
- ▶ le prestazioni di traghetto rese con barche a remi, le prestazioni rese dai gondolieri della laguna di Venezia, le prestazioni di trasporto rese con mezzi a trazione animale, le prestazioni di trasporto rese a mezzo servizio di taxi, le prestazioni rese con imbarcazioni a motore da soggetti che esplicano attività di traghetto fluviale di persone e veicoli tra due rive nell'ambito dello stesso comune o tra comuni limitrofi;
- ▶ le prestazioni di custodia e amministrazione di titoli ed altri servizi resi da aziende o istituti di credito da società finanziarie o fiduciarie e dalle società di intermediazione mobiliare;
- ▶ le prestazioni inerenti e connesse al trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito;

GENTA & CAPPA

RAGIONIERE TRIBUTARISTA & RAGIONIERE COLLEGIATO
ISCRITTI AL REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI

STUDIO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

GENTA & CAPPA

VIA VITTORIO AMEDEO II, 3

TEL. 0171.630901

FAX 0171.631614

12100 CUNEO

Sito Internet: www.gentaecappa.it

e-mail: info@gentaecappa.it

COD. FISC. e PART. IVA

01748660048

- ▶ le prestazioni di autonoleggio da rimessa con conducente, rese da soggetti che, senza finalità di lucro, svolgono la loro attività esclusivamente nei confronti di portatori di *handicap*;
- ▶ le prestazioni didattiche, finalizzate al conseguimento della patente, rese dalle autoscuole;
- ▶ le prestazioni effettuate, in caserme, ospedali od altri luoghi stabiliti, da barbieri, parrucchieri, estetisti, sarti e calzolai in base a convenzioni stipulate con pubbliche amministrazioni;
- ▶ le prestazioni rese da fumisti, nonché quelle rese, in forma itinerante, da ciabattini, ombrellai, arrotini;
- ▶ le prestazioni rese da rammendatrici e ricamatrici senza collaboratori o dipendenti;
- ▶ le prestazioni di riparazione di calzature effettuate da soggetti che non si avvalgono di collaboratori e dipendenti;
- ▶ le prestazioni rese da impagliatori e riparatori di sedie senza dipendenti e collaboratori;
- ▶ le prestazioni di cardatura della lana e di rifacimento di materassi e affini rese nell'abitazione dei clienti da parte di materassai privi di dipendenti e collaboratori;
- ▶ le prestazioni di riparazione di biciclette rese da soggetti che non si avvalgono di collaboratori e dipendenti;
- ▶ le cessioni da parte di venditori ambulanti di palloncini, piccola oggettistica per bambini, gelati, dolciumi, caldarroste, olive, sementi e affini non muniti di attrezzature motorizzate, e comunque da parte di soggetti che esercitano, senza attrezzature, il commercio di beni di modico valore, con esclusione di quelli operanti nei mercati rionali;
- ▶ le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in forma itinerante negli stadi, stazioni ferroviarie e simili, nei cinema, teatri ed altri luoghi pubblici e in occasione di manifestazioni in genere;
- ▶ le cessioni di cartoline e *souvenirs* da parte di venditori ambulanti, privi di strutture motorizzate;
- ▶ le prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo concernenti la prenotazione di servizi in nome e per conto del cliente;
- ▶ le prestazioni di parcheggio di veicoli in aree coperte o scoperte, quando la determinazione o il pagamento del corrispettivo viene effettuata mediante apparecchiature funzionanti a monete, gettoni, tessere, biglietti o mediante schede magnetiche elettriche o strumenti simili, indipendentemente dall'eventuale presenza di personale addetto;
- ▶ le cessioni e le prestazioni poste in essere dalle associazioni sportive dilettantistiche, nonché dalle associazioni senza fini di lucro e dalle associazioni pro-loco;
- ▶ le prestazioni aventi per oggetto l'accesso nelle stazioni ferroviarie;
- ▶ le prestazioni aventi per oggetto servizi di deposito bagagli;
- ▶ le prestazioni aventi per oggetto l'utilizzazione di servizi igienico-sanitari pubblici;
- ▶ le prestazioni di alloggio rese nei dormitori pubblici;
- ▶ le cessioni di beni poste in essere da soggetti che effettuano vendite per corrispondenza, limitatamente a dette cessioni;
- ▶ le prestazioni di servizi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti, escluse le somministrazioni di alimenti e bevande e ogni altra attività non connessa con quella autorizzata;

GENTA & CAPPA

RAGIONIERE TRIBUTARISTA & RAGIONIERE COLLEGIATO
ISCRITTI AL REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI

STUDIO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

GENTA & CAPPA

VIA VITTORIO AMEDEO II, 3
TEL. 0171.630901
FAX 0171.631614
12100 CUNEO
Sito Internet: www.gentaecappa.it
e-mail: info@gentaecappa.it


COD. FISC. e PART. IVA
01748660048

PROFESSIONISTI – CHIARIMENTI IN TEMA DI SPESE SU IMMOBILI

L'Agenzia delle Entrate è recentemente intervenuta con la R.M. n.99/E/09 per fornire alcuni interessanti chiarimenti che permettono di completare il quadro complessivo del trattamento fiscale degli interventi sugli immobili utilizzati dai professionisti.

Spese su immobili

A partire dal 1 gennaio 2007, contestualmente alla revisione del trattamento fiscale degli immobili posseduti dai professionisti, è stata introdotta una nuova disposizione che regola la deducibilità delle spese sostenute con riferimento a tali beni:



Le spese incrementative

La nuova regola sulle spese incrementative, in particolare, crea non trascurabili problemi applicativi in tutte le situazioni dove il costo dell'immobile non è fiscalmente rilevante, in quanto la capitalizzazione delle spese su un costo non ammortizzabile renderebbe di fatto dette spese indeducibili. Grazie alla C.M. n.47/E/08 e alla R.M. n.99/E/09 è però possibile dare soluzione alle seguenti casistiche:

GENTA & CAPPA

RAGIONIERE TRIBUTARISTA & RAGIONIERE COLLEGIATO
ISCRITTI AL REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI

STUDIO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

GENTA & CAPPA

VIA VITTORIO AMEDEO II, 3
TEL. 0171.630901
FAX 0171.631614
12100 CUNEO
Sito Internet: www.gentaecappa.it
e-mail: info@gentaecappa.it

COD. FISC. e PART. IVA
01748660048

Tipologia d'acquisto dell'immobile	Trattamento fiscale delle spese incrementative sostenute a partire dal 2007
immobili acquistati DAL 2007	<p>Si tratta del caso "standard" previsto dalla norma. Le spese incrementative vengono sostenute con riferimento a fabbricati acquisiti a partire dal 1 gennaio 2007: in questo caso il costo dell'immobile è rilevante e le spese vanno capitalizzate sul valore del bene e, contestualmente a questo, saranno oggetto di ammortamento.</p> <p>Dalla lettura della R.M. n.99/E/09, tale disciplina parrebbe applicabile anche alle spese sostenute su immobili acquistati entro il 14 giugno 1990, poiché il costo di detti immobili è ammortizzabile (ma sul punto serve una conferma).</p>
immobili acquistati FINO AL 2006	<p>Nel caso di spese incrementative sostenute dal 2007 su immobili acquisiti entro il 31/12/06 (il cui costo è pertanto irrilevante), la capitalizzazione avrebbe portato all'indeducibilità. Pertanto, in tale situazione, si applicano le vecchie regole, secondo cui la deduzione delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria risultano integralmente deducibili sull'arco di 5 anni (a partire dal periodo d'imposta nel quale sono state sostenute).</p>
Immobili acquisiti a titolo GRATUITO	<p>Le spese di natura incrementativa sostenute con riferimento ad immobili acquisiti a titolo gratuito (es: donati) restano deducibili nel limite del 5% del costo complessivo dei beni materiali ammortizzabili nell'anno di sostenimento, con l'eventuale eccedenza deducibile in quote costanti nei cinque periodi d'imposta successivi (si applica quindi la regola delle spese non capitalizzabili).</p>
Immobili di TERZI (leasing o locazione)	<p>Nel caso di spese incrementative sostenute dal 2007 su immobili di proprietà di terzi ma utilizzati dal professionista (la R.M. n.99/E/09 parla esplicitamente di immobili condotti in forza di contratto di locazione, ma il medesimo trattamento pare applicazione anche nel caso di immobile in leasing) esse sono deducibili secondo la regola delle spese non capitalizzabili: nel limite del 5% del costo complessivo dei beni materiali ammortizzabili nell'anno di sostenimento, mentre l'eventuale eccedenza deducibile in quote costanti nei cinque periodi d'imposta successivi</p>

GENTA & CAPPA

RAGIONIERE TRIBUTARISTA & RAGIONIERE COLLEGIATO
ISCRITTI AL REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI

STUDIO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

GENTA & CAPPA

VIA VITTORIO AMEDEO II, 3
TEL. 0171.630901
FAX 0171.631614
12100 CUNEO
Sito Internet: www.gentaecappa.it
e-mail: info@gentaecappa.it

COD. FISC. e PART. IVA
01748660048

VERSAMENTO ACCONTO ICI 2009 E NUOVO BOLLETTINO

Si ricorda che il prossimo **16 giugno 2009** scade il termine per il versamento dell'acconto Ici relativo al periodo d'imposta 2009.

Il versamento dell'acconto è "provvisorio", ossia viene effettuato sulla base delle situazione reale del 2009 (quindi tenendo conto di eventuali acquisti, cessioni, modifiche catastali o altro intervenuti nel 2009), ma applicando aliquote e detrazioni deliberate dai Comuni con riferimento all'anno 2008. Il conguaglio avverrà entro il prossimo 16 dicembre 2009 in sede di saldo, quando verrà determinata l'imposta effettivamente dovuta per il 2009, scomputando il versamento effettuato in sede di acconto.

Esiste, come per i precedenti periodi d'imposta, la possibilità di effettuare il versamento in unica soluzione entro il termine del 16 giugno 2009, in questo caso si dovranno già tenere in considerazione le aliquote e le detrazioni deliberate dal Comune per il periodo d'imposta 2009.

I contribuenti non residenti possono rinviare il versamento dell'intera imposta dovuta per il 2009 al prossimo 16 dicembre 2009, omettendo il versamento in acconto e versando l'imposta complessivamente dovuta per il 2009 in sede di saldo.

Modalità di versamento

Il pagamento dell'Ici a favore di **tutti i Comuni** può essere effettuato attraverso il modello di versamento **F24**, eventualmente utilizzando in compensazione altri crediti erariali e contributivi, senza necessità di verificare che il Comune interessato abbia sottoscritto l'apposita convenzione con l'Agenzia delle Entrate (come invece avveniva fino al 1 maggio 2007).

Il modello F24 non è comunque l'unico strumento di pagamento a disposizione dei contribuenti, in quanto è stato precisato che rimane comunque possibile effettuare il versamento attraverso il tradizionale **bollettino** di versamento Ici ovvero utilizzando **altri metodi** stabiliti dal regolamento comunale (ad esempio, il versamento diretto in Tesoreria). Si coglie l'occasione per ricordare che con D.M. del 25 marzo 2009 è stato approvato il nuovo bollettino di versamento, utilizzabile tanto per il versamento ordinario quanto per i versamenti delle somme dovute per accertamento (e altresì dell'imposta di scopo, nei pochi comuni dove è stata istituita). Il bollettino può essere utilizzato tanto per i versamenti a favore del conto di tesoreria (quando il Comune si occupa della riscossione diretta) quanto per i versamenti a favore del concessionario incaricato della riscossione del tributo. Occorre verificare la soluzione prescelta da ciascun Comune.

Immobili

Sono soggetti al tributo:

I terreni agricoli	⇒	sulla base del reddito dominicale rivalutato (ad eccezione di quelli ubicati nei comuni definiti "montani");
I fabbricati	⇒	sulla base della rendita catastale rivalutata (con esclusione di quelli esenti);

GENTA & CAPPA

RAGIONIERE TRIBUTARISTA & RAGIONIERE COLLEGIATO
ISCRITTI AL REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI

STUDIO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

GENTA & CAPPA

VIA VITTORIO AMEDEO II, 3
TEL. 0171.630901
FAX 0171.631614
12100 CUNEO
Sito Internet: www.gentaecappa.it
e-mail: info@gentaecappa.it

COD. FISC. e PART. IVA
01748660048

Le aree edificabili



sulla base del valore venale (si ricorda che, ai sensi del D.L. n.223/06, in caso di modifiche al piano regolatore, tali modifiche si devono considerare ai fini fiscali sin dalla data dell'adozione da parte del Comune; sono irrilevanti i piani attuativi).

Il decreto "milleproroghe", con norma di interpretazione autentica quindi valevole anche per il passato, ha disposto l'esenzione a favore dei fabbricati in possesso dei requisiti di ruralità.

Esenzione per abitazione principale

A decorrere dal periodo d'imposta 2008, sono esenti da Ici l'abitazione principale e le relative pertinenze (queste ultime nel limite di numero e tipologia previsto dal regolamento comunale).

L'esenzione non si applica



alle abitazioni di pregio censite nelle categorie catastali A/1 – A/8 e A/9



alle abitazioni tenute a disposizione in Italia dai cittadini italiani residenti all'estero.

Come chiarito dalla risoluzione 1/DF del 4 marzo 2009, l'esenzione è riconosciuta solo per le assimilazioni previste da specifiche disposizioni di legge; al riguardo occorre però distinguere:

le assimilazioni "obbligatorie"



quali gli immobili delle IACP e delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, così l'ex casa coniugale per nel caso di separazione – riconoscono il diritto all'esenzione senza necessità di alcuna previsione da parte del Comune;

le assimilazioni "facoltative"



come gli immobili concessi in uso gratuito e gli immobili di anziani e disabili che hanno trasferito la residenza in istituto di ricovero o sanitario – conferiscono il diritto all'esenzione solo se esplicitamente introdotte da ciascun Comune.

Variazioni intervenute nel corso del 2009

Si ricorda infine che sulla quantificazione dell'imposta dovuta incidono, principalmente, le seguenti variazioni:

Modificazioni relative all'immobile



nuovi accatastamenti, frazionamenti, demolizioni, ristrutturazioni, inagibilità, fusioni o comunque altre variazioni che riguardino i fabbricati; variazioni di coltura che riguardino i terreni agricoli; variazioni di classificazione nel Piano Regolatore Generale del Comune dell'area edificabile;

Modificazioni relative alla titolarità



cessioni o acquisizioni di immobili, cessazioni o costituzioni di diritti di usufrutto, uso o abitazione, ottenimento in concessione o in diritto di superficie di un terreno, sottoscrizione di un contratto di *leasing* immobiliare, successioni o riunioni di usufrutto.

GENTA & CAPPA

RAGIONIERE TRIBUTARISTA & RAGIONIERE COLLEGIATO
ISCRITTI AL REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI

STUDIO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

GENTA & CAPPA

VIA VITTORIO AMEDEO II, 3
TEL. 0171.630901
FAX 0171.631614
12100 CUNEO
Sito Internet: www.gentaecappa.it
e-mail: info@gentaecappa.it

COD. FISC. e PART. IVA
01748660048

IL PIANO 2009 DELLE VERIFICHE DEL FISCO SULLE IMPRESE

La recente C.M. n.13/E del 9 aprile 2009 dell'Agazia delle Entrate ha fornito una serie di interessanti indicazioni in ordine alle logiche che saranno alla base delle modalità attraverso le quali saranno selezionati i soggetti che potranno subire un controllo del Fisco nel corso del 2009. Un sommario esame del documento citato, quindi, consente di inquadrare, almeno a grandi linee, quali possono essere i comportamenti a rischio e in quali situazioni è ragionevole aspettarsi la "sgradita" visita del Fisco.

Questi, in sintesi, i passaggi salienti che meritano di essere segnalati alla spettabile clientela.

Il piano dei controlli delle verifiche sulle imprese

La selezione dei contribuenti da sottoporre a verifiche sarà preliminarmente orientata nei confronti delle seguenti posizioni:

- soggetti che hanno redatto il bilancio secondo i principi contabili internazionali las/lfrs;
- presenza di operazioni straordinarie ed in particolare di trasformazioni, fusioni, scissioni, conferimenti;
- imprese che hanno rapporti con soggetti non residenti ed in particolare in presenza di:
 - transazioni infragruppo con soggetti controllate e/o collegate non residenti;
 - partecipazioni di controllo e/o collegamento in società ed altri enti residenti o localizzati in Stati o territori con regime fiscale privilegiato;
 - componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese domiciliate in Stati o territori non appartenenti all'Unione Europea aventi regimi fiscali privilegiati.
- appartenenza a gruppi nazionali ed in particolare:
 - presenza di transazioni infragruppo tra soggetti nazionali in cui può essere riscontrato un eventuale transfer pricing interno per la presenza di regimi di tassazione agevolativi;
 - presenza di utili distribuiti da società ai sensi dell'art.89, co.2, del Tuir;
 - presenza di plusvalenze conseguite soggette al regime della participation exemption ai sensi dell'art.87 del Tuir;
- presenza di componenti reddituali di particolare interesse quali:
 - ingenti oneri straordinari;
 - ingenti oneri finanziari;
 - elevati costi per servizi;
 - anomale variazioni e oscillazioni di fatturato nel breve medio periodo;
- presenza di significativi crediti Iva utilizzati in compensazione ovvero riportati al successivo periodo d'imposta.

Le verifiche sulle medie imprese

Nel piano 2009 si assiste anche ad una vera e propria rivoluzione nella classificazione delle imprese, venendo ora definite imprese di medie dimensioni quelle con volume d'affari o ricavi compreso tra 5.164.569 e 100 milioni di euro. Scompare così, nella pianificazione delle verifiche

GENTA & CAPPA

RAGIONIERE TRIBUTARISTA & RAGIONIERE COLLEGIATO
ISCRITTI AL REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI

STUDIO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

GENTA & CAPPA

VIA VITTORIO AMEDEO II, 3
TEL. 0171.630901
FAX 0171.631614
12100 CUNEO

COD. FISC. e PART. IVA
01748660048

Sito Internet: www.gentaecappa.it
e-mail: info@gentaecappa.it

fiscali, la categoria dei grandi contribuenti compresi nella fascia 25,8- 100 milioni di euro, categoria che ora resta, di fatto, assorbita nei contribuenti di medie dimensioni.

La C.M. n.13/E fissa anche per i contribuenti di medie dimensioni taluni indirizzi da seguire nella selezione delle posizioni, ed in particolare:

- ➔ l'assenza di controlli negli ultimi quattro anni che costituirà criterio da privilegiare nella selezione. Questo, in concreto, comporta che un'impresa che non abbia subito controlli da parte del Fisco nell'arco temporale citato è molto probabile possa essere verificata entro un periodo temporale abbastanza ristretto; se poi il contribuente risulti non aver ancora mai subito alcun controllo fiscale, il medesimo avrà la quasi certezza di essere selezionato per le ispezioni fiscali da parte dell'Amministrazione Finanziaria;
- ➔ per le altre imprese, sulla base di indicatori di rischio di evasione/elusione piuttosto conosciuti, tra i quali meritano un richiamo i seguenti:
 - ingenti oneri straordinari;
 - ingenti oneri finanziari;
 - elevati costi per servizi;
 - anomale variazioni e oscillazioni di fatturato nel breve e medio periodo;
 - presenza di significativi crediti Iva utilizzati in compensazione ovvero riportati al successivo periodo d'imposta, che appaiano particolarmente rilevanti e, in qualche modo anomali, in rapporto con i dati dichiarati e con i regimi normativi applicabili in relazione all'attività svolta;
 - fatturato non coerente con l'ammontare degli acquisti e della manodopera impiegata.

Le verifiche sulle piccole imprese

Per le imprese con volume d'affari inferiore a 5.164.568 milioni di euro, l'attività di controllo si svilupperà, principalmente, su queste direttrici:

verifiche fiscali	➔ con distinti obiettivi nei settori dei servizi, commercio e manifatture, in relazione a posizioni nell'ambito delle quali siano stati intercettati comportamenti fraudolenti, ovvero che presentino l'esposizione di crediti Iva apparentemente non coerenti con i dati economici dichiarati e con i regimi normativi applicabili;
controlli mirati	➔ finalizzati all'esame di alcuni specifici fatti o elementi ritenuti sospetti;
accessi brevi	➔ in particolare nei confronti di soggetti agli studi di settore per rilevare direttamente dati strutturali e contabili.

Particolare attenzione da parte del Fisco sarà riservata ai soggetti che non siano in regola rispetto alla risultanza di congruità e/o di coerenza degli studi di settore.

Le verifiche sul no profit

Oltre alle attività di controllo rivolte alle imprese, la citata C.M. n.13 dedica particolare attenzione alle realtà operanti nel mondo del *no profit* (in particolare, enti non commerciali ed Onlus). Ciò in linea con quanto disposto dall'art.30 del D.L. n.185/08, che ha previsto l'obbligo di una specifica comunicazione telematica finalizzata proprio a consentire gli opportuni controlli. L'attività istruttoria, precisa l'Agenzia

GENTA & CAPPA

RAGIONIERE TRIBUTARISTA & RAGIONIERE COLLEGIATO
ISCRITTI AL REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI

STUDIO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

GENTA & CAPPA

VIA VITTORIO AMEDEO II, 3
TEL. 0171.630901
FAX 0171.631614
12100 CUNEO

COD. FISC. e PART. IVA
01748660048

Sito Internet: www.gentaecappa.it
e-mail: info@gentaecappa.it

Entrate, verrà condotta mediante accessi mirati funzionali al riscontro dell'effettiva sussistenza dei presupposti necessari per il riconoscimento dei benefici previsti in favore di tali soggetti. In particolare, l'attenzione sarà posta nella verifica dell'effettiva partecipazione dei soci alla vita associativa (regolare convocazione dei soci e svolgimento delle assemblee), della natura dei beni o servizi erogati agli associati (che potrebbe non essere compatibile con le finalità sociali), dell'eventuale svolgimento di attività commerciali (che potrebbero eccedere quelle pur anche dichiarate), della redazione del rendiconto annuale, della devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento dell'ente.

GENTA & CAPPA

RAGIONIERE TRIBUTARISTA & RAGIONIERE COLLEGIATO
ISCRITTI AL REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI

STUDIO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

GENTA & CAPPA

VIA VITTORIO AMEDEO II, 3
TEL. 0171.630901
FAX 0171.631614
12100 CUNEO
Sito Internet: www.gentaecappa.it
e-mail: info@gentaecappa.it

COD. FISC. e PART. IVA
01748660048

LE REGOLE DI DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI

La Finanziaria 2008 ha riscritto le regole di deducibilità degli interessi passivi per i soggetti Ires (principalmente Srl e Spa). Sono state eliminate le vecchie previsioni (pro rata generale, pro rata patrimoniale e *thin capitalization*) a favore di una regola più semplice e generalmente applicabile:

gli interessi passivi netti (ossia al netto degli interessi attivi) sono deducibili nel limite del 30% del Rol (differenza delle voci A – B di conto economico, ossia il risultato della gestione caratteristica, aumentato degli ammortamenti e dei canoni di leasing di competenza).

Tale disposizione è stata recentemente commentata dall'Agenzia delle Entrate nella C.M. n.19/E/09; di seguito si riportano i principali chiarimenti forniti.

Definizione di interessi passivi da monitorare	<p>Sono soggetti a verifica gli interessi passivi e gli oneri correlati. La C.M. n.19 prevede una nozione piuttosto ampia di interesse, che comprende tutti gli oneri assimilati tra i quali, gli sconti passivi, le commissioni passive su finanziamenti o per fidejussioni, il disaggio di emissione, il differenziale negativo delle operazioni pronti contro termine, il differenziale di prodotti derivati (se stipulati per copertura del rischio di oscillazione del tasso di interesse).</p> <p>Nella C.M. n.19, nulla si dice in merito ai servizi bancari, che comunque si ritiene debbano intendersi esclusi da tale verifica (vanno contabilizzati nella voce B7 di conto economico e sono deducibili senza effettuare il confronto con il ROL); si tratta, ad esempio, del noleggio di cassette di sicurezza, dei servizi per il pagamento delle utenze e costi per la custodia titoli.</p>
Interessi esclusi	<p>Sono esclusi dal monitoraggio:</p> <ul style="list-style-type: none">▶ gli interessi passivi capitalizzati sul costo (sia di acquisto che di costruzione) dei beni strumentali. Non rileva la capitalizzazione di interessi passivi su immobili patrimonio (ossia quelli abitativi tenuti a disposizione o locati a terzi);▶ gli interessi passivi capitalizzati sul valore delle rimanenze di immobili merce, per finanziamenti finalizzati alla loro costruzione o ristrutturazione. <p>Non vale tale esclusione per gli immobili merce acquistati per la rivendita e non vale per le rimanenze di beni diversi dagli immobili. Sono comunque esclusi gli interessi passivi in deducibili in forza di una norma specifica.</p> <p>Secondo la C.M. n.47/E/08, sono inoltre da escludere gli interessi passivi pagati con riferimenti a finanziamenti di scopo per l'acquisto delle autovetture: tali finanziamenti sono deducibili nel limite del 40%, pertanto sfuggono alla regola in commento.</p>

GENTA & CAPPA

RAGIONIERE TRIBUTARISTA & RAGIONIERE COLLEGIATO
ISCRITTI AL REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI

STUDIO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

GENTA & CAPPA

VIA VITTORIO AMEDEO II, 3

TEL. 0171.630901

FAX 0171.631614

12100 CUNEO

Sito Internet: www.gentaecappa.it

e-mail: info@gentaecappa.it

COD. FISC. e PART. IVA

01748660048

Immobili patrimonio	<p>Si ricorda che la Finanziaria 2008 ha previsto (con norma interpretativa, quindi valevole anche per il passato) che gli interessi relativi ad immobili patrimonio devono essere distinti come segue:</p> <ul style="list-style-type: none">▶ interessi di finanziamento, relativo a finanziamenti per l'acquisizione (acquisto o costruzione) dell'immobile. Sono in via generale deducibili, ma soggetti al monitoraggio della disposizione in commento;▶ interessi di funzionamento, relativi alla gestione (es: quelli del conto corrente) che invece sono in deducibili e, in quanto tali, vanno separati da quelli oggetto di verifica.
Interessi da leasing	<p>Anche gli interessi passivi impliciti nei canoni di <i>leasing</i> sono soggetti a tale monitoraggio. Al riguardo, malgrado la norma faccia riferimento agli interessi "desunti dal contratto", la C.M. n.19 afferma che, per i soggetti non tenuti all'applicazione degli IAS, è possibile (quindi non pare un obbligo) utilizzare la regola forfetaria prevista ai fini Irap dal D.M. 24/04/98.</p>
Riporto degli interessi passivi	<p>Se l'ammontare degli interessi passivi è superiore al 30% del Rol, la parte eccedente non è deducibile nel periodo d'imposta ma sarà rinviata al futuro (e potrà essere dedotta quando il Rol sarà capiente). Tale riporto non ha limiti temporali (come invece avviene, ad esempio per le perdite).</p> <p>Gli interessi attivi, al contrario, non possono essere riportati. La norma impone il monitoraggio degli interessi passivi al netto di quelli attivi: pertanto, qualora gli interessi attivi dovessero superare gli interessi passivi, tutti gli interessi passivi conseguiti nel periodo d'imposta saranno deducibili senza necessità di fare alcun confronto con il Rol. La parte eccedente degli interessi attivi non potrà però essere recuperata in futuro per incrementare la deduzione degli interessi passivi.</p>
Riporto del Rol e franchigia	<p>Qualora gli interessi passivi netti siano inferiori al 30% del Rol, l'eccedenza del Rol potrà essere riportata al futuro per consentire nei futuri periodi d'imposta di dedurre maggiori interessi passivi. Tale riporto è però permesso solo a partire dal periodo d'imposta 2010. Per i periodi d'imposta 2008 e 2009 esiste una norma transitoria che permette di incrementare forfetariamente il 30% del Rol rispettivamente di €10.000 e di €5.000. Per tali due esercizi, il Rol eccedente non è riportabile. Quindi, se nel 2008 il totale degli interessi passivi è inferiore o pari ad €10.000 gli stessi risulteranno interamente deducibili senza alcuna necessità di verifica.</p>

Finanziamenti per immobili destinati alla locazione

Si ricorda che la Finanziaria 2008 ha previsto una deroga specifica di esonero dalla verifica del limite del 30% del Rol: si tratta degli interessi passivi sostenuti con riferimento a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione. Al riguardo la circolare 19 precisa che:

- ▶ il mutuo ipotecario deve riguardare i medesimi immobili successivamente concessi in locazione;
- ▶ il finanziamento deve servire per l'acquisto o la costruzione dell'immobile.

GENTA & CAPPA

RAGIONIERE TRIBUTARISTA & RAGIONIERE COLLEGIATO
ISCRITTI AL REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI

STUDIO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

GENTA & CAPPA

VIA VITTORIO AMEDEO II, 3
TEL. 0171.630901
FAX 0171.631614
12100 CUNEO
Sito Internet: www.gentaecappa.it
e-mail: info@gentaecappa.it

COD. FISC. e PART. IVA
01748660048

La circolare esamina tale problematica nel paragrafo dedicato agli immobili patrimonio, senza però affermare esplicitamente che tale regola sia da riservare a tali beni; si attende un intervento ministeriale che chiarisca la possibilità di applicarla o meno agli immobili strumentali (ad es., un capannone o un ufficio da destinare alla locazione)

GENTA & CAPPA

RAGIONIERE TRIBUTARISTA & RAGIONIERE COLLEGIATO
ISCRITTI AL REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI

STUDIO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

GENTA & CAPPA

VIA VITTORIO AMEDEO II, 3
TEL. 0171.630901
FAX 0171.631614
12100 CUNEO
Sito Internet: www.gentaecappa.it
e-mail: info@gentaecappa.it

COD. FISC. e PART. IVA
01748660048

SOGGETTI IRES - LA RILEVAZIONE CONTABILE DELLE IMPOSTE DI ESERCIZIO

Al termine di ciascun periodo d'imposta, dopo aver effettuato le scritture di assestamento e rettifica, occorre procedere alla determinazione delle imposte (Ires e Irap) e, quindi, procedere alla loro rappresentazione contabile nel bilancio.

Occorre in proposito rilevare che, a partire dal periodo d'imposta 2008, il criterio di determinazione della base imponibile Irap si discosta radicalmente da quello adottato per la determinazione dell'Ires: il primo, seppur con talune importanti eccezioni, si fonda sul principio di derivazione "civilistica" (nuova disciplina introdotta dalla Finanziaria 2008) mentre ai fini della determinazione dell'Ires i dati vanno assunti avendo riguardo ai criteri dettati dal Tuir (principio di derivazione "fiscale").

Inoltre, sempre dall'anno 2008, una parte dell'Irap (pari al 10% determinata secondo il principio di cassa, ma nel limite dello stanziato per competenza) risulterà deducibile ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito.

Prima di entrare nel dettaglio della trattazione in oggetto, si precisa che ci si concentrerà sulle sole imposte correnti, rinviando a futuri interventi il compito di approfondire le tecniche di contabilizzazione delle imposte differite ed anticipate.

Determinazione e contabilizzazione delle imposte

In sede di determinazione delle imposte, particolare attenzione va rivolta alla possibile presenza di perdite fiscali pregresse (quadro RS del modello Unico SC) che, come è noto, possono essere riportate in avanti per un quinquennio o addirittura per un periodo illimitato se le stesse sono conseguite nei primi tre periodi d'imposta di esistenza della società. Si ricorda che tali perdite vanno portate in diminuzione, fino al possibile azzeramento, della base imponibile Ires, ma non rilevano in alcun modo ai fini della determinazione dell'Irap.

CASO 1

La società Alfa Srl presenta, per il periodo d'imposta 2008, una base imponibile Ires di 1.000 ed una base imponibile Irap di 10.000. Dal quadro RS del modello Unico 2008 SC, risultano perdite pregresse per 500. A seguito del totale utilizzo delle perdite pregresse in riduzione della base imponibile Ires, in data 31/12/08 vengono accantonate Ires (aliquota 27,5%) per 137,50 ed Irap (aliquota 3,9%) per 390.

31/12/08

Ires corrente	a	Debito Ires	137,50
---------------	---	-------------	--------

31/12/08

Irap corrente	a	Debito Irap	390
---------------	---	-------------	-----

GENTA & CAPPA

RAGIONIERE TRIBUTARISTA & RAGIONIERE COLLEGIATO
ISCRITTI AL REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI

STUDIO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

GENTA & CAPPA

VIA VITTORIO AMEDEO II, 3
TEL. 0171.630901
FAX 0171.631614
12100 CUNEO

COD. FISC. e PART. IVA
01748660048

Sito Internet: www.gentaecappa.it
e-mail: info@gentaecappa.it

Qualora la società, nel corso dell'esercizio 2008, abbia versato acconti o subito ritenute a titolo d'acconto, queste dovranno essere portate a decurtazione del debito verso l'erario: tale debito, infatti, dovrà essere esposto al netto degli acconti versati.

Nell'ipotesi in cui l'acconto versato sia superiore alle imposte dovute e determinate in sede di chiusura del bilancio, la posta residua sarà un credito nei confronti dell'Erario che, a scelta del contribuente, potrà essere chiesto a rimborso, portato a nuovo a riduzione degli acconti dovuti per l'esercizio successivo o utilizzato in compensazione.

ESEMPIO 1

Nel corso del 2008 è stato versato un acconto Irap per 200 e la società ha subito ritenute d'acconto su interessi attivi per 40.

31/12/08			
Debito Irap	a	Erario c/acconto Irap	200

31/12/08			
Debito Ires	a	Erario c/rit. acc. su interessi attivi	40

Nell'esercizio successivo, al momento del pagamento del saldo, sarà necessario chiudere il conto di debito rilevando quale contropartita l'uscita finanziaria:

16/06/09			
Debito Irap	a	Banca c/c	190

16/06/09			
Debito Ires	a	Banca c/c	97,50

ESEMPIO 2

Nel corso del 2008 è stato versato un acconto Irap per 400, un acconto Ires per 170 ed ha subito ritenute d'acconto su interessi attivi per 40.

31/12/08			
Diversi	a	Erario c/acconto Irap	400
Debito Irap			390
Credito Irap anno 2008			10

31/12/08

GENTA & CAPPA

RAGIONIERE TRIBUTARISTA & RAGIONIERE COLLEGIATO
ISCRITTI AL REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI

STUDIO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

GENTA & CAPPA

VIA VITTORIO AMEDEO II, 3

TEL. 0171.630901

FAX 0171.631614

12100 CUNEO

Sito Internet: www.gentaecappa.it

e-mail: info@gentaecappa.it

COD. FISC. e PART. IVA

01748660048

Diversi	a	diversi		
Debito Ires		Erario c/rit. acc. su interessi attivi	137,50	40
Credito Ires anno 2008		Erario c/acconto Ires	72,50	170

Determinazione e contabilizzazione degli acconti

Nel corso del 2008, i soggetti Ires con esercizio coincidente con l'anno solare hanno dovuto anticipare un acconto con riferimento alle imposte che saranno dovute per i redditi ed il valore della produzione relativi al 2008, da dichiarare nel Modello Unico 2009.

Le modalità con le quali determinare gli acconti Ires ed Irap sono due:

⇒ metodo storico;

⇒ metodo previsionale.

La scelta dell'uno o dell'altro metodo riguarda la singola imposta: può quindi, ad esempio, essere utilizzato il metodo previsionale per l'Ires e quello storico per l'Irap, o viceversa.

⇒ Il metodo storico

Il metodo storico si basa sull'imposta relativa al periodo di imposta precedente, con la determinazione dell'acconto in misura pari al 100% dell'imposta relativa al periodo precedente e con il versamento da effettuare in due rate:

il 40%	⇒	entro il termine di pagamento delle imposte a saldo per il periodo precedente (16 giugno per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio nei termini ordinari);
il 60%	⇒	entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese dell'esercizio (30 novembre per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).

Il pagamento della prima rata di acconto può anche essere differito al trentesimo giorno successivo al termine previsto, con l'applicazione di una maggiorazione pari allo 0,40% dell'importo dovuto, ed è possibile anche procedere alla sua rateizzazione, suddividendo il debito in un numero di rate a scelta del contribuente purché il versamento totale si concluda entro il mese di novembre. Di conseguenza, effettuando il pagamento della prima rata il 16 giugno, il numero di rate massimo sarà pari a sei (con scadenza 16/6, 16/7, 16/8, 16/9, 16/10 e 16/11), mentre effettuandolo il 16 luglio sarà invece pari a cinque; su ciascuna rata è prevista la corresponsione di un interesse mensile pari allo 0,5%.

⇒ Il metodo previsionale

Con il metodo previsionale, l'acconto dovuto è invece determinato sulla base di un reddito/valore della produzione stimato, ovvero quello che si presume di conseguire nel periodo d'imposta in corso. È conveniente ricorrere al metodo previsionale quando il contribuente ritiene di conseguire un reddito/valore della produzione inferiore a quello realizzato nel periodo precedente, con il rischio però che la previsione sia errata e, a posteriori, l'acconto versato sia insufficiente: oltre a versare la maggiore imposta, il contribuente sarà tenuto a corrispondere la sanzione per

GENTA & CAPPA

RAGIONIERE TRIBUTARISTA & RAGIONIERE COLLEGIATO
ISCRITTI AL REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI

STUDIO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

GENTA & CAPPA

VIA VITTORIO AMEDEO II, 3
TEL. 0171.630901
FAX 0171.631614
12100 CUNEO

COD. FISC. e PART. IVA
01748660048

Sito Internet: www.gentaecappa.it
e-mail: info@gentaecappa.it

insufficiente versamento, per un ammontare pari al 30% di quanto non versato, oltre agli interessi nella misura del 3% annuo. La violazione può essere regolarizzata tramite l'istituto del ravvedimento operoso, accedendo in questo modo ad una riduzione delle sanzioni.

Al momento del versamento della prima e della seconda rata di acconto sarà necessario rilevare in contabilità il credito verso l'Erario quale contropartita dell'uscita finanziaria:

16/06/08

Rilevazione 1° acconto Ires ed Irap

Diversi	a	Banca c/c		
Erario c/acconto Ires				
Erario c/acconto Irap				

Nell'ipotesi in cui si sia optato per la rateizzazione dell'acconto, al versamento di ogni rata andrà effettuata la seguente scrittura contabile, con rilevazione degli interessi di competenza:

16/06/08

Rilevazione 1ª rata acconto Ires ed Irap

Diversi	a	Banca c/c		
Erario c/acconto Ires				
Erario c/acconto Irap				
Interessi da rateizzazione				

La riduzione degli acconti del 3% (D.L. n.185/08)

Il decreto anticrisi, con l'intento di "aiutare" le imprese in questa difficile situazione di crisi, ha ridotto dal 100% al 97% la percentuale di computo degli acconti dovuti dai soggetti Ires relativamente al periodo d'imposta in corso al 29 novembre 2008 (si tratta del periodo d'imposta 2008 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).

Di conseguenza, si è potuto rideterminare e versare a titolo di seconda rata di acconto entro il 1° dicembre 2008, un importo ridotto commisurato al 97% del reddito/valore della produzione.

In considerazione dell'avvenuta approvazione del decreto all'approssimarsi della scadenza del pagamento del secondo acconto, è stato inoltre previsto per i contribuenti che, alla data di entrata in vigore del decreto, ossia il 29.11.08, avevano già provveduto al versamento dell'acconto sulla base della percentuale del 100%, il riconoscimento di un credito d'imposta, in misura corrispondente alla predetta riduzione, da utilizzare in compensazione nel Mod.F24 secondo le modalità ordinarie.

Con il **Comunicato stampa datato 11.12.08**, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che anche i contribuenti che hanno versato la seconda o unica rata dell'acconto dopo il 29 novembre, senza considerare la riduzione del 3%, possono utilizzare in compensazione il maggior versamento effettuato.

A tal proposito, con la **R.M. n.476/E/08** sono stati istituiti i codici tributo per effettuare la compensazione:

GENTA & CAPPA

RAGIONIERE TRIBUTARISTA & RAGIONIERE COLLEGIATO
ISCRITTI AL REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI

STUDIO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

GENTA & CAPPA

VIA VITTORIO AMEDEO II, 3
TEL. 0171.630901
FAX 0171.631614
12100 CUNEO
Sito Internet: www.gentaecappa.it
e-mail: info@gentaecappa.it

COD. FISC. e PART. IVA
01748660048

"2120"

denominato "Ires utilizzo in compensazione del credito d'imposta – art.10, co.2, D.L. n.185/08"

"3859"

denominato "Irap utilizzo in compensazione del credito d'imposta – art.10, co.2, D.L. n.185/08"

Va evidenziato come il terzo comma dell'art.10 del D.L. n.185/08 preveda che: *"Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti le modalità ed il termine del versamento dell'importo non corrisposto in applicazione del comma 1, da effettuare entro il corrente anno, tenendo conto degli andamenti della finanza pubblica"*.

CASO 2

La società Alfa presenta nel Modello Unico 2008 relativo al periodo 2007 i seguenti dati:

- ▶ RN17 – Ires: €29.055;
- ▶ IQ95 - Irap: €3.427.

La società ha quindi deciso di pagare il primo acconto Ires, pari a €11.622, ed Irap, pari a €1.370,80, entro il 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.

La rilevazione contabile è la seguente:

16/07/08

Rilevazione 1° acconto Ires ed Irap

Diversi	a	Banca c/c		
Erario c/Ires			11.622,00	13.044,77
Erario c/Irap			1.370,80	
Interessi rateizzazione			51,97	

Alla scadenza del secondo acconto (1° dicembre 2008), ritenendo non conveniente la sua rideterminazione su base previsionale, la società effettua il versamento di €17.433 per Ires e €2.056,20 per Irap:

01/12/08

Rilevazione 2° acconto Ires ed Irap

Diversi	a	Banca c/c		
Erario c/Ires			17.433,00	19.489,20
Erario c/Irap			2.056,20	

GENTA & CAPPA

RAGIONIERE TRIBUTARISTA & RAGIONIERE COLLEGIATO
ISCRITTI AL REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI

STUDIO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

GENTA & CAPPA

VIA VITTORIO AMEDEO II, 3
TEL. 0171.630901
FAX 0171.631614
12100 CUNEO

COD. FISC. e PART. IVA
01748660048

Sito Internet: www.gentaecappa.it
e-mail: info@gentaecappa.it

Ipotizzando che a fine esercizio 2008 il carico fiscale per la società sia pari a €30.478 per quanto riguarda l'Ires corrente, ed a €3.200 di Irap corrente, le scritture contabili saranno le seguenti:

31/12/08

Rilevazione Ires corrente

Ires corrente	a Diversi		
	Erario c/acconto Ires	30.478,00	29.055,00
	Debiti tributari		1.423,00

31/12/08

Rilevazione Irap corrente

Diversi	a Erario c/acconto Irap		
Irap corrente		3.200,00	3.427,00
Credito Irap		227,00	

Si ipotizzi che la società Alfa abbia decisa di rideterminare il secondo acconto Ires ed Irap al fine di godere della riduzione del 3%.

Le scritture contabili con i relativi nuovi importi saranno le seguenti:

01/12/08

Rilevazione 2° acconto Ires ed Irap

Diversi	a Banca c/c		
Erario c/acconto Ires		16.561,55	18.514,94
Erario c/acconto Irap		1.953,39	

31/12/08

Rilevazione Ires corrente

Ires corrente	a Diversi		
	Erario c/acconto Ires	30.478,00	28.183,55
	Debiti tributari		2.294,45

31/12/08

Rilevazione Irap corrente

Diversi	a Erario c/acconto Irap		
Irap corrente		3.200,00	3.324,19
Credito Irap		124,19	

GENTA & CAPPA

RAGIONIERE TRIBUTARISTA & RAGIONIERE COLLEGIATO
ISCRITTI AL REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI

STUDIO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

GENTA & CAPPA

VIA VITTORIO AMEDEO II, 3
TEL. 0171.630901
FAX 0171.631614
12100 CUNEO

COD. FISC. e PART. IVA
01748660048

Sito Internet: www.gentaecappa.it
e-mail: info@gentaecappa.it

Nel caso in cui, invece, gli acconti siano già stati versati, va rilevato il credito d'imposta derivante dalla riduzione del 3% operata dal D.L. n.185/08:

01/12/08

Rilevazione credito d'imposta per riduzione acconti D.L. n.185/08

Credito imposta riduzione acconti D.L. n.185	a Diversi		
	Erario c/lres	974,46	871,65
	Erario c/lrap		102,81

L'importo in questione può essere utilizzato, ad esempio, per compensare il versamento dell'Iva alla scadenza del 16 dicembre:

16/12/08

Rilevazione credito d'imposta per riduzione acconti D.L. n.185/08

Erario c/lva	a Diversi		
	Credito imposta riduzione acconti D.L. n.185	2.906,00	974,46
	Banca c/c		1931,54

La rappresentazione in bilancio

I crediti ed i debiti tributari comprendono le attività e le passività per imposte certe e di ammontare determinato.

I crediti tributari

costituenti crediti verso l'Erario per imposte pagate in eccedenza, sono esposti alla voce C.II.4 bis) dell'attivo dello stato patrimoniale e, ai fini della separata evidenziazione nello stato patrimoniale, è necessario valutare l'ammontare che verrà ragionevolmente incassato entro l'esercizio successivo e quanta parte oltre lo stesso.

I debiti tributari

esposti al valore nominale, sono iscritti alla voce D.12 del passivo dello stato patrimoniale al netto di acconti, ritenute d'acconto e crediti di imposta legalmente compensabili. Questa voce comprende solo i debiti tributari certi e determinati, quali quelli per imposte dovute in base a dichiarazioni; quelli probabili o di ammontare indeterminato vanno invece rilevati alla voce B.2 – Fondi per rischi ed oneri.

Le novità in materia di ravvedimento operoso

L'art.16, co.5, del decreto "anticrisi", ossia il D.L. n.185/08, ha incrementato la riduzione delle sanzioni applicabili in caso di ravvedimento operoso (disciplina contenuta nell'art.13 del D.Lgs. n.472/97).

GENTA & CAPPA

RAGIONIERE TRIBUTARISTA & RAGIONIERE COLLEGIATO
ISCRITTI AL REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI

STUDIO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

GENTA & CAPPA

VIA VITTORIO AMEDEO II, 3
TEL. 0171.630901
FAX 0171.631614
12100 CUNEO
Sito Internet: www.gentaecappa.it
e-mail: info@gentaecappa.it

COD. FISC. e PART. IVA
01748660048

Con riferimento agli omessi o ritardati versamenti la sanzione prevista è pari al 30%, che può essere così ridotta:

nel caso del ravvedimento breve	⇒	(entro 30 giorni dalla violazione) la riduzione passa da 1/8 a 1/12 e cioè dal 3,75% al 2,5%;
nel caso del ravvedimento lungo	⇒	(entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva) la riduzione passa da 1/5 a 1/10 e cioè dal 6% al 3%

Le nuove percentuali si applicano a partire dai ravvedimenti perfezionati dal 29.11.08, anche se riferite a fattispecie di omessi versamenti afferenti scadenze precedenti: ad esempio, nel caso in cui un contribuente abbia deciso di corrispondere il primo acconto 2008 in forma rateale, e non abbia versato una o più rate, potrà ricorrere al ravvedimento operoso con la sanzione ridotta per effetto dell'intervento posto in essere con il D.L. n.185/08.

Sempre in tema di versamenti delle imposte, va dato conto di un'altra novità contenuta nel D.L. n.185/08, questa volta di carattere restrittivo, che prevede che in caso di compensazione di crediti inesistenti, la sanzione che si rende applicabile va da un minimo del 100% dell'importo indebitamente utilizzato in compensazione ad un massimo del 200%. La violazione non è, quindi, più considerata un omesso versamento come sinora avvenuto (con sanzione del 30%), ma una fattispecie assimilabile alla dichiarazione infedele. Laddove l'importo indebitamente utilizzato ecceda la misura annua di €50.000, il D.L. n.5/09 (decreto "incentivi") ha previsto che la sanzione sia pari al massimo previsto e cioè commisurata al 200%.

Versamenti e codici tributo

Entro il 16 giugno 2009, la società dovrà provvedere a versare tramite Mod. F24 telematico il saldo relativo alle imposte liquidate in Unico 2009 per il periodo d'imposta 2008; tale scadenza è prevista qualora il periodo d'imposta sia coincidente con l'anno solare, mentre in caso di periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare la scadenza per il versamento sarà entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello in cui si è chiuso il periodo d'imposta.

In tale data, oltre al saldo delle imposte 2008, dovrà essere versato anche il primo acconto 2009.

I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

2003	2001	2002	3800	3812	3813
saldo Ires	1°acconto Ires	2°acconto Ires	saldo Irap	1°acconto Irap	2°acconto Irap

È data facoltà ad ogni contribuente di prorogare il termine di versamento del saldo e del primo acconto di 30 giorni, previo versamento di una maggiorazione dello 0,40%.

Anche in tale caso, può essere operata la rateizzazione delle somme a debito applicando gli interessi sulla somma maggiorata (non può essere rateizzato, invece, il secondo acconto, quello che ordinariamente si versa entro il 30 novembre in unica soluzione).

In caso di versamento rateale, il differimento comporta il pagamento di interessi, da effettuarsi utilizzando il codice tributo **1668** se trattasi di Ires, e **3805** se trattasi di Irap.

GENTA & CAPPA

RAGIONIERE TRIBUTARISTA & RAGIONIERE COLLEGIATO
ISCRITTI AL REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI

STUDIO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

GENTA & CAPPA

VIA VITTORIO AMEDEO II, 3
TEL. 0171.630901
FAX 0171.631614
12100 CUNEO

COD. FISC. e PART. IVA
01748660048

Sito Internet: www.gentaecappa.it
e-mail: info@gentaecappa.it

ESEMPIO 3

Il contribuente versa il saldo Ires di 1000 entro il 16 luglio 2009, applicando la maggiorazione dello 0,4%.

16/07/09

Diversi	a Banca c/c		1.004
Debiti saldo Ires		1.000	
Interessi da maggiorazione		4	

GENTA & CAPPA

RAGIONIERE TRIBUTARISTA & RAGIONIERE COLLEGIATO
ISCRITTI AL REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI

STUDIO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

GENTA & CAPPA

VIA VITTORIO AMEDEO II, 3
TEL. 0171.630901
FAX 0171.631614
12100 CUNEO
Sito Internet: www.gentaecappa.it
e-mail: info@gentaecappa.it

COD. FISC. e PART. IVA
01748660048

PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 MAGGIO AL 15 GIUGNO 2009

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 15 maggio al 15 giugno 2009, con il commento dei termini più significativi di prossima scadenza.

Venerdì 15 maggio

- Registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute.
- Annotazione del documento riepilogativo di fatture di importo inferiore a €154,94.
- Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.
- Annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente dalle associazioni sportive dilettantistiche.

Lunedì 18 maggio

▪ **Versamenti Iva**

Scade lunedì **18 maggio**, unitamente agli altri tributi e contributi che si versano utilizzando il modello F24 (codice tributo 6004), il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di aprile nonché quello riferito al primo trimestre 2009 per i soggetti che effettuano le liquidazioni con cadenza trimestrale (codice tributo 6031).

▪ **Versamento dell'Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale**

Entro il prossimo **18 maggio 2009** i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2008, risultante dalla dichiarazione annuale, e che hanno deciso di effettuare il versamento in modo rateale a partire dal 16 marzo, devono versare **la terza rata** riferita al conguaglio annuale dell'Iva. Si ricorda che il versamento si esegue utilizzando il codice tributo **6099**. In tal caso, l'importo deve essere maggiorato degli interessi nella misura dello 0,50% a partire dal 16 marzo. I contribuenti tenuti alla dichiarazione unificata possono effettuare il versamento anche entro il più lungo termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata, maggiorando gli importi da versare degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese a decorrere dal 16 marzo.

▪ **Versamento ritenute da parte condomini**

Il **18 maggio** scade anche il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi. Il versamento deve essere effettuato a mezzo delega F24 utilizzando i codici tributo (istituiti con la R.M. n.19/07) **1019**, per i percipienti soggetti passivi dell'Irpef e **1020**, per i percipienti soggetti passivi dell'Ires.

GENTA & CAPPA

RAGIONIERE TRIBUTARISTA & RAGIONIERE COLLEGIATO
ISCRITTI AL REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI

STUDIO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

GENTA & CAPPA

VIA VITTORIO AMEDEO II, 3
TEL. 0171.630901
FAX 0171.631614
12100 CUNEO
Sito Internet: www.gentaecappa.it
e-mail: info@gentaecappa.it

COD. FISC. e PART. IVA
01748660048

▪ **Versamento delle ritenute e dei contributi Inps**

Scade sempre il **18 maggio 2009** il termine per il versamento delle ritenute alla fonte effettuate con riferimento al mese di aprile, nonché dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro.

Lo stesso giorno scade anche il termine per il versamento del contributo alla gestione separata Inps sui compensi corrisposti nel mese di aprile relativamente a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto, oltre che sui compensi occasionali, ed agli associati in partecipazione, quando dovuti.

▪ **Versamento delle ritenute applicabili alle provvigioni**

Sempre lunedì **18 maggio** scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute applicabili alle provvigioni pagate nel mese precedente. L'aliquota applicabile è pari al 23%.

Si ricorda che la ritenuta fiscale si calcola sul 50% delle provvigioni, ovvero sul 20% delle medesime qualora i soggetti che si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi abbiano richiesto al committente l'applicazione della ritenuta in maniera ridotta.

▪ **Versamento I rata contributi IVS 2009 Artigiani e Commercianti**

Scade il **18 maggio 2009** anche il termine per i versamenti relativi alla **I rata del contributo fisso IVS** dovuto all'Inps per il 2009 da parte di artigiani e commercianti.

▪ **Versamento premio Inail**

Scade il prossimo **18 maggio 2009** il termine per il versamento della seconda rata del premio Inail riferito al saldo 2008 e acconto 2009 e risultante dall'autoliquidazione per i soggetti che hanno deciso di effettuare il versamento rateale.

▪ **Presentazione comunicazioni relative alle lettere di intento**

Scade il **18 maggio** anche il termine per presentare telematicamente la comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente.

▪ **Ravvedimento operoso omessi o carenti versamenti**

Termine ultimo per effettuare il ravvedimento operoso degli omessi o carenti versamenti unificati non effettuati, o effettuati in misura ridotta, lo scorso 16 aprile 2009. La sanzione è ridotta ad 1/12 del minimo (pari al 2,50%), e deve essere corrisposta unitamente agli interessi moratori al tasso legale (attualmente del 3%) con maturazione giornaliera.

Mercoledì 20 maggio

▪ **Presentazione elenchi Intrastat relativi al mese di aprile**

Il **20 maggio 2009** scade il termine ultimo per presentare, all'Ufficio doganale competente per territorio, l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente, per i contribuenti che hanno l'obbligo di adempiere mensilmente. La scadenza si riferisce ai soggetti che

GENTA & CAPPA

RAGIONIERE TRIBUTARISTA & RAGIONIERE COLLEGIATO
ISCRITTI AL REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI

STUDIO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

GENTA & CAPPA

VIA VITTORIO AMEDEO II, 3
TEL. 0171.630901
FAX 0171.631614
12100 CUNEO

COD. FISC. e PART. IVA
01748660048

Sito Internet: www.gentaecappa.it
e-mail: info@gentaecappa.it

presentano il modello mediante raccomandata o presentazione diretta. Il presente termine è prorogato di cinque giorni qualora la presentazione degli elenchi avvenga in via telematica.

▪ **Versamento contributi Enasarco**

Scade sempre il **20 maggio 2009** il termine per il versamento dei contributi Enasarco riferiti al primo trimestre 2009, relativi agli agenti e rappresentanti.

▪ **Presentazione dichiarazione periodica Conai**

Scade sempre il **20 maggio** il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di aprile, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.

Sabato 30 Maggio

▪ **Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione**

Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01.05.09. Si ricorda che tale adempimento potrebbe interessare anche i contratti di locazione per i quali è cambiato il regime Iva a seguito della "manovra d'estate" ed è stato effettuato il versamento telematico dell'imposta di registro entro lo scorso 18 dicembre 2006. Per tali contratti, anche il versamento delle annualità successive a quelle in corso al 4 luglio 2006, nonché per proroghe o risoluzione deve obbligatoriamente essere utilizzato il canale telematico. Il versamento può slittare a lunedì 1 giugno cadendo di sabato.

Lunedì 1 giugno

▪ **Presentazione del modello EMens**

Scade il termine di presentazione delle comunicazioni relative ai compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione nel mese di precedente. Nel caso in cui l'ultimo giorno di scadenza cada in giorno non lavorativo, la trasmissione può essere fatta slittare al primo giorno lavorativo successivo (circolare Inps n.152 del 22.11.04).

▪ **Soggetti che intendono avvalersi dell'assistenza fiscale tramite Caf o intermediario abilitato**

Termine ultimo per la consegna al Caf o all'intermediario abilitato della dichiarazione e della busta contenete la destinazione dell'otto o del cinque per mille.

▪ **Soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale del sostituto d'imposta**

Termine ultimo per la consegna da parte dei sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale copia del modello 730 e del prospetto di liquidazione modello 730-3.

GENTA & CAPPA

RAGIONIERE TRIBUTARISTA & RAGIONIERE COLLEGIATO
ISCRITTI AL REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI

STUDIO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

GENTA & CAPPA

VIA VITTORIO AMEDEO II, 3
TEL. 0171.630901
FAX 0171.631614
12100 CUNEO
Sito Internet: www.gentaecappa.it
e-mail: info@gentaecappa.it

COD. FISC. e PART. IVA
01748660048

Lunedì 15 giugno

- Registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute.
- Annotazione del documento riepilogativo di fatture di importo inferiore a €154,94.
- Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.
- Annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente dalle associazioni sportive dilettantistiche.

GENTA & CAPPA

RAGIONIERE TRIBUTARISTA & RAGIONIERE COLLEGIATO
ISCRITTI AL REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI